



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

PARTO ANONIMO E DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI*

SOMMARIO: 1. Il diritto a conoscere le proprie origini nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo – 2. La legislazione sul parto segreto e sul diritto a conoscere le proprie origini negli Stati europei – 3. Il parto anonimo in Italia – 4. Il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale allo sviluppo della propria identità e ad una esistenza sana e libera – 5. Diritto alla privacy materna, abbandono del neonato e interessi di soggetti terzi: in particolare, la posizione di padre biologico – 6. Diritto alla conoscenza delle proprie origini, diritto alla vita e alla salute – 7. Alcuni profili sistematici particolarmente difficili a risolversi, se non nel senso di una irragionevole disparità di trattamento del figlio destinatario di provvedimento di adozione piena rispetto a quello non adottato

1. Il diritto a conoscere le proprie origini nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, istituita a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, ha più volte esaminato domande introdotte dai cittadini degli Stati membri avverso questi ultimi, nelle quali si assumeva per lo più a parametro di valutazione dell'inadempimento agli obblighi nascenti dalla ratifica della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata nel 1950, la norma di cui all'art. 8 di tale trattato, ai sensi del quale:

“1. Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non è ammessa l'ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto, tranne che nel caso in cui l'ingerenza medesima sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

La decisione del 7 luglio 1989, nella causa Gaskin contro Regno Unito¹, interveniva a stabilire quale fosse il margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato nell'apprezzamento delle circostanze di cui al secondo comma del citato art. 8, a proposito della richiesta di un cittadino, affidato in età minore ai servizi di assistenza all'infanzia, di avere accesso al proprio fascicolo, coperto da segreto in virtù della legislazione nazionale, al fine di trarne informazioni sulle condizioni in cui egli aveva vissuto e sugli abusi subiti da parte degli affidatari o di terzi, per poter superare i problemi comportamentali che ne erano derivati, fino alla commissione di reati, quando era ancora minore.

L'unico modo che il ricorrente aveva per ricostruire i suoi primi anni di vita era quello di accedere alle informazioni che, durante quel periodo, erano state raccolte da medici, assistenti sociali, parenti e vicini degli affidatari, in quanto il sig. Gaskin aveva perso la madre all'età di un anno, e da allora, stante il rifiuto del padre di prendersene cura, era stato affidato al Comune di Liverpool, a norma del *Children Act* del 1948.

* Il saggio è destinato agli studi in onore di Antonio Palazzo

¹ Serie A, n. 31, disponibile nel testo integrale inglese e francese, come tutte le decisioni della Corte in www.echr.coe.int/echr.

Alla sua richiesta il Governo inglese aveva risposto recapitando al richiedente copia di una parte del fascicolo, opponendo per il resto un definitivo rifiuto, in quanto i soggetti da cui quelle informazioni erano state raccolte avevano imposto il vincolo di segretezza sia sulla loro identità che sui fatti descritti.

La Corte, interessata a conoscere la vicenda dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, riconosce in accordo con questa che norma da assumere a parametro della propria valutazione è l'art. 8, in quanto "il dossier sostituiva i ricordi e l'esperienza dei genitori di un bambino, non affidato all'assistenza sociale" come unico mezzo per "conoscere con precisione gli aspetti squisitamente personali dell'infanzia, dell'evoluzione e del vissuto del richiedente, e potrebbe dunque rappresentare la sua principale fonte di informazione sul proprio passato e sugli anni della sua formazione".

Dell'articolo 8 venivano in discussione non tanto le obbligazioni negative degli Stati, ad evitare le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici sulla vita privata e familiare dei cittadini, quanto le obbligazioni positive, inerenti a un effettivo rispetto della vita familiare stessa², e dunque del margine di discrezionalità nell'apprezzamento delle cause che possono giustificare la deroga di cui al secondo comma della norma.

A questo proposito la Corte riconosce che "le persone che si trovano nella posizione del ricorrente hanno un *interesse primordiale*, protetto dalla Convenzione, a ricevere le informazioni di cui necessitano per conoscere e comprendere la loro infanzia e i loro anni di formazione", e che dunque non risponde al principio di personalità un regime, come quello anglosassone, che subordina al consenso dell'informatore la conoscenza di tali fatti, senza prevedere un organo indipendente, la valutazione dei motivi del dissenso, e la decisione finale sull'accesso.

È nella successiva decisione sul caso Mikulic contro Croazia, del 7 febbraio 2002³ che la Corte si diffonde nella precisazione dei concetti di vita familiare e vita privata, a proposito della domanda di una cittadina croata di soli cinque anni di ricevere risarcimento per i danni morali patiti per l'eccessiva durata del giudizio instaurato per l'accertamento della sua paternità naturale (oltre 4 anni e 4 mesi), e per la mancanza, nel proprio Stato, di un sistema che eviti la dilazione della decisione per effetto dei reiterati rifiuti dell'assunto padre di sottoporsi alla prova del DNA.

Che le questioni attinenti alla paternità rientrino sotto la protezione dell'art. 8 era già stato accertato con giurisprudenza costante⁴, e questa è l'occasione in cui la Corte ha specificato che si intende per "vita familiare" non solo la relazione fondata sul matrimonio ma anche il legame di fatto, quando una relazione ha sufficiente costanza.

"Vita privata" è nozione che "include l'integrità fisica e psicologica di un individuo e ingloba a volte degli aspetti dell'identità fisica e sociale. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto per l'individuo di stringere relazioni con i suoi simili".

Ed è proprio il precedente di Gaskin c. Regno Unito a fondare la decisione per cui il rispetto della vita privata, a norma dell'art. 8, "esige che ciascuno possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, e che il diritto di un individuo a tali informazioni è essenziale a causa della loro incidenza sulla formazione della sua personalità".

A giudizio della Corte "le persone che si trovano nella situazione della richiedente hanno un *interesse vitale*, difeso dalla Convenzione, a ottenere le informazioni indispensabili per scoprire la verità su un aspetto importante della loro identità personale".

Il contrapposto interesse dei terzi può escludere la possibilità di costringerli a sottomettersi a qualsiasi analisi medica, compreso il test del DNA, ma l'interesse superiore del minore impone di adottare misure idonee a dissipare senza inutile ritardo l'incertezza sulla propria identità personale:

² Cfr. Johnston e altri, 18 dicembre 1986, Serie A, n. 112, p. 25, § 55.

³ Affaire Mikulic c. Croatie, n. 53176/99, Arret del 7 febbraio 2002 §§ 54 e 64, CEDH 2002-1, in www.echr.coe.int/echr.

⁴ Arret Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, Serie a, n. 87, p. 13, § 33; Arret Keegan c. Irlande, 26 maggio 1994, Serie a n. 290, p. 18, § 45.

l'inefficacia del sistema Croato, che rimette al libero apprezzamento giudiziale la valutazione in termini di prova del reiterato rifiuto, è per tale motivo stato ritenuto violativo degli obblighi nascenti dalla Convenzione, con conseguente risarcimento del danno morale patito dalla minore ricorrente.

L'Affaire Odièvre contro Francia⁵ impegna la Corte sulla richiesta di una giovane donna, nata a Parigi nel 1965 da una madre che aveva chiesto di partorire in segreto presso una struttura sanitaria pubblica e che, successivamente alla nascita, non aveva voluto neppure vedere la figlioletta, che veniva affidata alla direzione dell'azione sanitaria e sociale (DASS) e data in adozione quattro anni dopo alla famiglia Odièvre, di cui prendeva il cognome.

Conosciuta la propria origine adottiva la donna aveva ottenuto delle informazioni riguardo alla propria famiglia naturale, e in particolare aveva saputo che dai suoi genitori erano nati, prima e dopo di lei, altri fratelli che ella aspirava a conoscere, ragione per cui aveva domandato alla DASS di fornirle informazioni più dettagliate sullo stato civile dei suoi parenti naturali, eliminando il segreto sulla sua nascita e autorizzandola a prendere notizia dell'atto di nascita completo.

La legislazione francese sul parto anonimo, dell'8 gennaio 1993, modificando gli artt. 341 e 341-1 del *code civil* disponeva che:

“La ricerca della maternità è ammessa con riserva dell'applicazione dell'art. 341-1. il bambino che esercita l'azione sarà tenuto a provare che egli è quello partorito dalla madre pretesa. La prova può essere desunta anche da presunzioni gravi.

Al momento del parto la madre può chiedere che sia mantenuto il segreto sulla sua ammissione nella struttura sanitaria e sulla sua identità”⁶.

⁵ Arrêt Odièvre c. France, n. 42326/98, del 13 febbraio 2003, in www.echr.coe.int/echr.

⁶ La disciplina dell' *Accouchement sous X* si desume dalle seguenti disposizioni.

Art. 57 code civil français:

1. Si le père et la mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

2. Les prénoms de l'enfant sont choisis par son père et sa mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant.

Art. L222-6 code de l'action sociale et des familles:

1. Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. 2. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

3. Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siége de l'établissement.

4. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.

5. Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

6. Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siége de l'établissement.

La disciplina è stata parzialmente modificata con l. n. 93 del 22 gennaio 2003, relativa all'accesso alle origini delle persone adottate, che ha istituito il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali, che può ricevere la dichiarazione di consenso alla rimozione del segreto da parte della madre o del padre naturale, e per conseguenza può comunicare all'interessato i nominativi dei suoi genitori; la reversibilità del segreto richiesto dalla madre era comunque stata facilitata anche con legge del 6 luglio 1996, prevedendo l'obbligo di informare la stessa della possibilità di fornire informazioni non identificanti ovvero di rivelare la propria identità, su richiesta espressa del bambino o dei suoi discendenti: si passa in tal maniera dal parto anonimo al "parto con discrezione".

Tale disciplina non era comunque applicabile alla ricorrente, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio innanzi alla Corte.

Ancora una volta era dunque in questione la frontiera tra le obbligazioni positive e negative nascenti a carico degli Stati dall'art. 8, discutendosi della ragionevolezza del sistema francese di bilanciamento tra il diritto a conoscere le proprie origini naturali e la protezione dell'interesse materno a mantenere l'anonimato nel parto, così da evitare aborti, parti senza assistenza medica e rischi non indifferenti per la madre, la famiglia adottiva, il padre e i fratelli biologici, che hanno tutti diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

Proprio su questo apprezzamento si basa la decisione di rigetto del ricorso, fondata sul margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati al fine di assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, e sulla considerazione secondo cui la ricorrente, ormai adulta, non si doleva di danni patiti nel proprio sviluppo come persona, che comunque aveva ottenuto alcune informazioni non identificanti sulla madre e sulla sua famiglia biologica, che le potevano permettere di stabilire alcune radici della propria storia, nel rispetto degli interessi dei terzi.

L'innovazione del 2003, inoltre, è stata giudicata con favore, per aver stabilito "un equilibrio e una proporzione sufficiente tra gli interessi in causa", avendo creato un organo indipendente, composto da magistrati, rappresentanti delle associazioni che si occupano di interessi coinvolti dalla legge, e professionisti che abbiano buona esperienza dei termini della questione, che avrebbe permesso alla ricorrente di sollecitare la rimozione del segreto sull'identità della propria madre, con l'accordo di questa.

La decisione apparve ad alcuni giudici della medesima Corte scarsamente motivata e poco convincente, specie sotto il profilo dell'ampiezza di quel "*certo* margine di apprezzamento", e per l'ammissione, nel testo della decisione, secondo cui, anche nel vigore della disciplina novellata, sia davvero "*poco probabile* che, grazie al nuovo Consiglio istituito dal legislatore, la ricorrente possa ottenere ciò che cerca".

Il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati per l'adempimento delle obbligazioni positive nascenti dalla Convenzione deve, senza dubbio, essere commisurato al diritto da proteggere, e la ponderazione degli interessi concorrenti va condotta con riguardo anche agli aspetti della vita privata tutelati dall'art. 8.

Se è ben vero che alcuni di essi potrebbero ritenersi meno rilevanti, il diritto all'identità personale è proprio il nocciolo duro del diritto all'autonomia e al libero sviluppo della persona, ovvero al rispetto della sua vita privata⁷.

Come poter dunque bilanciare i diversi interessi coinvolti?

Bilanciamento dovuto tanto in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, il cui art. 7 riconosce "nella misura possibile, il diritto di conoscere i suoi genitori", quanto per la Convenzione di La Haye del 29 maggio 1993 sulla protezione dell'infanzia e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, il cui art. 30 prevede che gli Stati assicurino l'accesso del bambino o del suo rappresentante alle informazioni che essi detengono sull'origine del

⁷ In questi termini si esprime anche l'*Opinion dissident commune* dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpää nel citato *Arret*, sul richiamo delle assunte nelle cause *Pretty contro Regno Unito*, n. 2346/02, § 61, CEDH 2002-III e *Bensaid contro Regno Unito*, n. 44599/98, § 47, CEDH 2001-I.

bambino stesso, sull'identità della madre e del padre, e sul passato clinico del figlio e della sua famiglia biologica.

Per parte sua, il Parlamento Europeo, con Raccomandazione n. 1443 del 2000 “per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale”, aveva già invitato gli Stati “a assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le sue origini al più tardi al compimento della maggiore età, ed a eliminare dalle proprie legislazioni nazionali ogni disposizione contraria.

Peraltro la decisione nell’Affaire Gaskin conteneva già la soluzione della questione, quando imponeva l'introduzione di un organo indipendente che potesse salvaguardare l'interesse a conoscere le proprie origini “quando un informatore non è disponibile o rifiuta abusivamente il proprio consenso” a rimuovere il vincolo del segreto.

Il sistema francese, invece, continua a riconoscere una assoluta preminenza alla volontà e agli interessi della madre, invitata e non obbligata a lasciare informazioni identificanti, e che può continuare ad opporre il proprio rifiuto a che la sua identità sia svelta, anche dopo la sua morte.

Né vale sottolineare che la ricorrente era ormai adulta⁸, e che ciò escluda l'applicazione della giurisprudenza formatasi sull'interesse preminente del minore al proprio sviluppo, avendo ella costituito validi rapporti affettivi con la propria famiglia adottiva, la quale potrebbe derivare, come i parenti naturali, danni alla propria vita familiare e privata in conseguenza della rimozione del segreto.

Da un lato tali danni non risultano neppure paventati nel giudizio comunitario e neppure in quelli tenuti innanzi ai giudici nazionali, né si tiene in alcun conto l'interesse di terzi in ipotesi concordante con quello della ricorrente, come può essere per il padre o i fratelli biologici, e dall'altro non si vede perché sia ostativa alla valutazione dell'interesse al pieno e libero sviluppo del minore l'ormai raggiunta maggiore età, tanto più che anche nel caso Gaskin si versava in questa ipotesi.

Di fatto, la legge francese accetta che sia la decisione insindacabile della madre, qualunque ne sia il fondamento, a giustificare il mantenimento del segreto, costituendo una sorta di diritto di veto puro e semplice rispetto al quale i diritti del figlio, garantiti dalla Convenzione, sono dimenticati⁹.

“La madre dispone così di un diritto assolutamente discrezionale di mettere al mondo un figlio nella sofferenza, e di condannarlo, per tutta la via, all'ignoranza”¹⁰.

Vale ricordare che, con sentenza del 7 aprile 2006, la Cour de Cassation¹¹ ha ammesso un uomo, che aveva riconosciuto il figlio “*in utero*”, prima della nascita, ad esercitare pienamente il proprio ruolo,

⁸ Così l'*Opinion Concordante* del giudice Rozakis.

⁹ Eppure vale sottolineare che la legislazione italiana è ancora più rigorosa nel riconoscere il veto materno alla conoscenza delle origini dell'adottato, non prevedendo alcun sistema di revoca, neppure successiva, della volontà di non essere identificata espressa al momento del parto: così puntualmente S. PICCININI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternità naturale*, in *Giust. Civ.*, 2004, p. 2193 ss. Si vedano anche le note di A. RENDA, *La sentenza O. c. Francia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Famiglia*, 2004, II, p. 1121, e J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odievre c. Francia*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 283.

¹⁰ Cfr. *Opinion Dissidente Commune*, cit.

¹¹ *Affaire Benjamin*, Cour de Cassation Première Civ., 7 avril 2006, in *Bulletin*, 2006, I, 195, p. 171, sul presupposto per cui “l'enfant ayant été identifié par Monsieur P. (il ricorrente n.d.r.) à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance”; il presupposto del riconoscimento paterno autonomo va ricondotto al principio per cui “la filiation naturelle est divisible”, per cui il riconoscimento è un atto unilaterale e personale; di conseguenza “on ne voit pas en quoi le refus de la mère de révéler son identité priverait le père de reconnaître son enfant, ce qui est un acte unilatéral et personnel”. A ciò non è di ostacolo la successiva adozione, che poteva essere consentita solo dal padre, in quanto il suo riconoscimento prenatale aveva stabilito il vincolo di filiazione, verso il padre, in una data anteriore al consenso all'adozione, espresso perciò in modo invalido dal Conseil de famille. Per questi motivi la Cour de Cassation ritiene che la corte d'appello “a reconnu le droit de l'enfant de connaître son père”, e quindi cassa la decisione di secondo grado, che aveva statuito l'irricevibilità della domanda paterna di ricongiungimento con il bambino, sulla base del disposto dell'art. 352 del code civil, secondo cui l'adozione esclude qualsiasi restituzione del bambino alla sua famiglia di origine: Cour d'appel di Nancy, sez. III civ., il 23 febbraio 2004, in *Recueil Dalloz* 2004, n° 34, p. 2249, con nota di E. POISSON-DROCOURT, *Accouchement sous X: reconnaissance prénatale par le père et adoption*; cfr. anche la nota di J. HAUSER, in *Revue Trimestrelle Droit civ.* 2003, p. 490: “on peut refuser les conséquences d'une maternité, on ne peut refuser l'existence d'une maternité, parce que c'est un fait qui échappe au droit, même nourri de fiction; on peut refuser d'assumer un enfant, on ne peut pas en disposer. Tant qu'on n'aura pas fait l'effort de distinguer le deux points on

nonostante la madre avesse partorito in segreto, senza fare alcuna menzione del riconoscimento prenatale, avesse nascosto la nascita al padre, e il bambino fosse stato dato in adozione: il parto segreto, infatti, aveva vanificato il precedente riconoscimento paterno, escludendo di fatto tanto il diritto del padre naturale quanto quello del bambino a stabilire validi legami familiari.

2. La legislazione sul parto segreto e sul diritto a conoscere le proprie origini negli Stati europei

In Germania sono stati presentati alcuni disegni di legge fin dal 2002 per l'introduzione del parto anonimo, il primo rigettato dal *Bundestag*, il secondo, proposto dal *land* di Badenburgo al *Bundesrat* è stato rinviato alle commissioni competenti per essere riproposto al *Bundestag*, mentre sono sorte in molte città le *Babyklappe*, culle nelle quali le madri possono deporre i propri neonati, in condizioni di sicurezza¹².

Ma sul diritto a conoscere le proprie origini si discute, in dottrina, fin dagli anni '70¹³, e ne è ormai largamente condiviso il fondamento costituzionale come diritto della persona, quale strumento per il libero sviluppo della personalità (*Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit*, art. 2 (1) *Grundgesetz*), combinato con il diritto alla dignità (*Menschenwürde*, art. 1 (1) *Grundgesetz*)¹⁴.

La Corte Costituzionale Federale, con decisione del 13 febbraio 2007, ha invitato il legislatore a introdurre un sistema di garanzia del diritto di chi si assume essere padre di condurre esami per accertare l'effettivo legame genetico con il bambino, proprio allo scopo di realizzare i loro diritti fondamentali¹⁵.

La legge del 26 marzo 2008, *Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren*, ha di conseguenza modificato il § 1598 del *Bürgerliches Gesetzbuch* introducendo la corrispondente *Kindschaftssache* (§ 640 *Zivilprozessordnung*), in forza della quale può essere giudizialmente ordinata l'indagine sulla paternità, anche senza il consenso di una delle parti, su azione del figlio, della madre o

verra se multiplier les difficultés qui ne font que commencer". In primo grado, invece, il Tribunale di Nancy, il 16 maggio 2003, in *D.*, 2003, Somm., p. 2120, con nota di F. GRANET-LAMBRECHTS, aveva ordinato la restituzione del bambino al padre, rifiutando l'adozione. Il riconoscimento prenatale è ammesso in Francia per unanime opinione di dottrina e giurisprudenza, alla sola condizione che il figlio nasca vivo: così Tribunal Grande Instance Lille, 3 febbraio 1987, in *JCP*, 1990, II, p. 21447 con nota di X. LABBÉ; Court d'appel Paris, 13 novembre 1990, in *D.*, IR, p.8. L'unico vincolo di forma, richiedendosi un atto autentico, è soddisfatto nel rendere la dichiarazione di riconoscimento prenatale innanzi ad un ufficiale dello stato civile, anche diverso da quello del luogo di nascita del bambino: così la Cour de Cassation, sez. I civ., 13 novembre 1973, in *D.*, 1974, Giur., p. 156

¹² Vi sono però notizie sul congelamento di un neonato, deposto ad Amburgo nel gennaio 2008, e di un episodio di violenza su un neonato, a Berlino nel luglio 2002. L'indagine comparatistica condotta da L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte Costituzionale*, in *Dir. inf.*, 2006, p. 113, rivela che oltre l'Italia, il Lussemburgo, la Repubblica ceca, Malta e l'Austria (questa per effetto della modifica del codice penale) garantiscono il parto anonimo.

¹³ W. KLEINEKE, *Das recht auf Kenntnis der zügens abstammung*, *Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen*, Göttingen, 1976. Cfr. anche P. MEYER, *Das Recht Auf Kenntnis der eigenen Abstammung als Element der Persönlichkeitsentwicklung*, 2005; D. v. SCHWAB, *Familienrechts*, 13. Auf., München: C.H. BECK, 2005, p. 239 ss., p. 492 ss.; G. v. HOHLOCH, *Familienrecht*, Boorberg, 2002, p. 427 ss.; M. LÖNIG, *Das Recht des Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern*, Erich Schmidt Verlag, 2004, p. 48 ss.

¹⁴ Per l'applicazione giurisprudenziale cfr. BverfGE, Beschluss 18 gennaio 1988, in *FamRZ*, 1989, p. 147; BverfGE, Beschluss 31 gennaio 1989, in *FamRZ*, 1989, p. 255 ss.; BverfGE, Beschluss 26 aprile 1994, in *FamRZ*, 1994, p. 881 ss.; BverfGE, Beschluss 6 maggio 1997, in *FamRZ*, 1997, p. 869 ss.

¹⁵ BVerfG, 1 BvR 421/05 del 13 febbraio 2007, Absatz-Nr. (1-102), in www.bverfg.de/entscheidungen/rs20070213_1bvr042105.html: "1. Der Gesetzgeber hat es unter Verletzung von Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes unterlassen, ein rechtsförmiges Verfahren bereitzustellen, in dem die Abstammung eines Kindes von seinem rechtlichen Vater geklärt und nur ihr Bestehen oder Nichtbestehen festgestellt werden kann. 2. Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, bis zum 31. März 2008 eine derartige Regelung zur Feststellung der Abstammung eines Kindes von seinem rechtlichen Vater zu treffen".

del padre. In materia di adozione, il § 61, comma secondo, della PstG ammette alla consultazione dei registri dello stato civile, da cui risulta la filiazione genetica, l'adottato sedicenne¹⁶.

Nel Regno Unito il *Children Act* del 1989, entrato in vigore nel 1991, ha introdotto parallelamente un *Adoption Contact Register*¹⁷ al fine di consentire il contatto tra adottato e genitori naturali, e in ogni caso ha ammesso l'accesso del maggiorenne a tutte le informazioni sulla propria storia preadottiva.

Così nei Paesi Bassi, dove la Corte Suprema ha riconosciuto, nel giudizio Valkenhorst del 15 aprile 1994, il diritto fondamentale del bambino di sviluppare in modo pieno e libero la propria personalità, posizione che comprende la pretesa di conoscere l'identità dei propri parenti biologici, ma che non è assoluta¹⁸.

La dottrina spagnola, per parte sua, aderisce alla costruzione del diritto a conoscere le proprie radici biologiche come aspetto del diritto alla dignità umana e al libero sviluppo della persona¹⁹.

Del pari, in Portogallo, il diritto è fondato sull'art. 1 della Costituzione, dignità umana, sull'art. 26 n. 1, diritto all'identità personale, sull'art. 25 n. 1, diritto allo sviluppo della personalità²⁰.

In Italia esistono ben 22 culle per la deposizione anonima dei neonati²¹, sul modello delle *babyklappe*: se non è funzionante la ruota degli esposti in Vaticano, presso l'Ospedale di Santo Spirito, ne esistono altre per l'iniziativa "Culla per la vita" del Movimento per la vita, come anche a Praga, Cracovia, Varsavia, a Johannesburg, a Budapest, ad Anversa, in Svizzera, in Austria e a Manila (quest'ultimo ospitato dalle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli).

¹⁶ F. FURKELM, *Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédérale d'Allemagne*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1997, p. 939 ss.

¹⁷ E. URSO, *L'adozione nel diritto anglo-americano fra problemi attuali e possibili opzioni per una riforma*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 745 ss., spec. p. 756, il registro assicura un sistema sicuro e riservato con cui i genitori possono confortare il figlio adottato sul fatto che un contatto sarebbe a loro gradito, e possono fornire il proprio indirizzo attuale; lo stesso adottato può registrare il proprio desiderio di rintracciare i genitori, e l'incontro avviene solo con il consenso di tutte le parti coinvolte. Per un caso in cui il contatto veniva cercato da una donna, cinquantenne, per rintracciare il fratello dato in adozione, al fine di assicurarsi che non soffrisse della sua malattia polmonare cfr. *Re H.*, in *Family law review*, 1995, I, p. 236. Così in *Re P.*, *ivi*, 1994, 2, p. 1000, ove si dispone l'adozione a condizione della permanenza del contatto con la madre naturale, nell'interesse del minore, e in *Re A.*, *ivi*, 1994, 1, p. 146, in cui il giudicante ritenne che "il contatto ben può assumere grande rilievo per il diritto a lungo termine del minore: in primo luogo, perché garantisce al bambino la sicurezza di sapere che i suoi genitori lo amano e sono interessati alla sua crescita; in secondo luogo, perché evita un pericoloso senso di vuoto per il minore che si sentirebbe abbandonato dai suoi genitori; in terzo luogo, perché rende il minore capace di affidarsi alla famiglia adottiva con il conforto dell'approvazione dei genitori naturali; in quarto luogo, perché fornisce al minore la necessaria consapevolezza dell'identità familiare e di quella personale. Il contatto, se ben mantenuto, è in grado di aumentare le possibilità di successo di un'assegnazione permanente, si tratti sia di un'adozione, che di un'affidamento". Si delinea in questi termini una *Open adoption*, sensibile tra l'altro all'età del bambino, che spesso viene adottato a quattro o cinque anni, quando ha indelebile il ricordo dei genitori naturali e della vita condotta con loro, al coinvolgimento dei genitori nella scelta degli adottanti, al ridotto senso di abbandono e all'assenza del vuoto affettivo, del senso di smarrimento e confusione vissuto invece di regola dall'adottato sradicato dal suo ambiente di origine, di cui ha vivo il ricordo. Negli Stati Uniti si sono avute decisioni favorevoli alla tutela dei genitori naturali, su cui v. E. BARTHOLET, *Family Bonds. Adoption and the politics of parenting*, Boston – New York, 1993, su cui i rilievi critici di N.E. DOWD, *A Feminist Analysis of Adoption*, in *Harvard Law review*, 1994, p. 913 ss.; N.R. CAHN, *Family issues*, in *University of Chicago law review*, 1994, p. 325 ss.

¹⁸ Corte Suprema, 15 aprile 1994, caso *Valkenhorst*, in *Nederlandse Jurisprudentie*, 1994, p. 608: la richiesta era volta ad individuare le generalità di un uomo indicato dalla madre, al momento dell'ammissione all'istituzione di *fallen women*, come padre del ricorrente, e la Corte ha riconosciuto l'accesso alle informazioni richieste a condizione che la madre, che le aveva rivelate all'istituzione, consentisse alla loro rivelazione.

¹⁹ F. RIVERO HERNÁNDEZ, *La constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento de su origen biológico (de la S.T.C. 116/1999, de 17 de junio, al affaire Odievre)*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, 2004, 1, p. 105 ss.; Q. GONZÁLEZ, *El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen*, in *Anuario de Derecho Civil*, 1994, II, p. 237–302.

²⁰ J.J.G. CANOTILHO & V. MOREIRA, *Constituição da República Anotada*, 3ª ed., Coimbra, 1993, p. 58 s.; P. MOTA PINTO, *O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, Portugal-Brasil ano 2000*, *Studia Iuridica*, Coimbra, 2000, p. 149 ss.; J. de M.A. VARELA, *A inseminação artificial e a filiação perante o Direito Português e o Direito Brasileiro*, in *Revista de Legislação e Jurisprudência* 127, 2001, n. 3853, 100 s.; R. VALE E REIS, *The Right to know One's Genetic Origins: Portuguese solutions in a comparative Perspective*, in *European Review of Private Law*, 2008, 5, p. 779 ss.

²¹ Il dato è aggiornato a gennaio 2009. V. per dati costantemente aggiornati http://www.mpv.org/mpv/allegati/1810/cronologico_delle_culle.pdf.

In Ungheria le madri possono lasciare i neonati in una sala non sorvegliata degli ospedali pubblici, nel completo anonimato.

3. Il parto anonimo in Italia

Con sentenza del 5 maggio 1994, n. 171, la Corte Costituzionale riconobbe con un *obiter dictum* la legittimità della prevista facoltà della partoriente, coniugata o meno, di non essere nominata nell'atto di nascita del figlio.

La legge di ordinamento dello stato civile riformata con DPR 3 novembre 2000, n. 396 consente parimenti alla madre, all'art. 30, 1° comma, di non essere nominata, sebbene sia possibile rintracciare le generalità della puerpera dall'attestazione assistenza alla nascita rilasciata dal personale sanitario che certifica l'avvenuto parto.

In particolare, ai sensi del d.m. n. 349/2001 lo schema esemplificativo di tale certificato di assistenza al parto tiene conto dell'evenienza, specificando che "in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare il codice 999. Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto".

In tali termini, per il mezzo del raccordo con la cartella clinica, è tecnicamente possibile individuare la madre biologica²².

Si potranno dunque verificare diverse evenienze, di cui iniziamo a trattare con riguardo all'ipotesi, statisticamente più ricorrente, di bambino abbandonato e di seguito destinatario di decreto di adozione.

a) Il figlio riconosciuto e poi adottato, giunto all'età di venticinque anni potrà, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (l. adozione), avere accesso incondizionato alle informazioni che riguardano la sua origine o l'identità dei genitori: non è così invece per il bambino non riconosciuto, se la madre non ha dichiarato di non voler essere identificata.

La legge di riforma delle adozioni ha, su questo proposito, innovato radicalmente rispetto alla legislazione precedente statuendo che "il minore adottato è informato" sulla sua storia adottiva: "i genitori provvedono a questa operazione nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni"²³.

Le ragioni di tale diritto all'informazione sono unanimemente ricondotte alla garanzia dell'equilibrio psicologico, della dignità della persona, ed anche a ragioni di opportunità, per evitare che la conoscenza della propria storia sopravvenga all'improvviso, traumaticamente, per l'intervento di terzi o per circostanze sfortunate. Rileva, soprattutto, la considerazione del minore adottato come soggetto consapevole e attivo della propria storia individuale, partecipe consapevole della comunità familiare e, più avanti, di quella sociale²⁴.

²² Cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* CICU MESSINEO MENGONI, Milano, 2007, p. 178.

²³ Di "un radicale mutamento di ottica" discutono A. e M. FINOCCHIARO, *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (legge 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)*, Milano, 2001, p. 120. Prima della riforma si sosteneva, invece, la valenza sia interna che esterna del segreto sull'adozione, operante nei confronti di chiunque, adottato compreso: così Trib. Minori Torino, 4 febbraio 1986, in *Dir. famiglia persone*, 1986, p. 186; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Dell'adozione di persone maggiori di età, Artt. 291-314*, in *Commentario al codice civile* SCIALOJA BRANCA a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 1995, p. 141 ss., spec. p. 164. Per M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2002, p. 640, la soluzione adottata dal legislatore "scontenta tutti". Cfr. anche l'ampia indagine condotta da A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008.

²⁴ S. CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, in M. F. TOMMASINI, *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*. Atti del Convegno di Studi di Copanello 28-29 settembre 2001, Milano, 2003, p. 155 ss. V. anche E. PALMERINI, *Commento all'art. 28, commi 4-8*, in *Commentario della legge 28 marzo 2001, n. 149*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p.

b) La conoscenza può essere anticipata al compimento della maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica, e sulla relativa istanza di autorizzazione decide il Tribunale per i minorenni²⁵, che procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente, e decide sull'istanza con decreto (comma quinto dell'art. 28).

c) L'autorizzazione non è richiesta se l'adottato, maggiorenne, ha perso per morte i genitori adottivi o questi sono divenuti irreperibili²⁶ (comma ottavo dell'art. 28).

1016 ss., che sostiene l'opportunità di introdurre forme di ripensamento materno, sul modello della legislazione francese, e, per l'applicazione al caso della fecondazione artificiale eterologa, rispetto alla conoscenza dell'identità del donatore esterno alla coppia F. D. BUSNELLI, *Procreazione artificiale e filiazione adottiva*, in M.F. TOMMASINI, *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*, cit., p. 55 s. A questo proposito vale ricordare come la l. 19 febbraio 2004, n. 40, escluda la facoltà di anonimato della madre del nato a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

²⁵ Lo stesso Tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione, secondo la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, 2 gennaio 1986, n. 335692, recante *Interpretazione dell'art. 28 legge 4 maggio 1983, n. 184 circa l'Autorità giudiziaria competente a fornire l'autorizzazione a norma dell'art. 13 dell'Ordinamento dello stato civile*. Tale Tribunale, che conosce i presupposti della nascita e dello sviluppo del rapporto adottivo, è l'unico in grado di valutare la corrispondenza della conoscenza delle origini all'interesse dell'adottato.

²⁶ Sull'esercizio del diritto di accesso alle informazioni riservate relative alla propria origine osserva la "stranezza" della previsione del limite di venticinque anni, non essendo sufficiente la maggiore età se non quando coesistano "gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica", e dubita della necessità di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, forse anche per il venticinquenne, condizionata alla valutazione "che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente", sempreché i genitori adottivi non siano deceduti o divenuti irreperibili, F. GIARDINA, *Procedimento giudiziale e capacità di discernimento dell'adottato*, in M.F. TOMMASINI, *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*, cit., p. 97. L'Autrice ravvisa il senso dell'elevazione del limite di capacità dell'adottato nell'aver affidato ai genitori adottivi l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni riservate, sicché la loro morte o assenza "emanciperebbe" l'adottato maggiorenne, prima del compimento del venticinquesimo anno di età.

La citata Circolare 2 gennaio 1986, n. 335692 sostiene la necessità dell'autorizzazione anche ove l'adottato sia divenuto maggiorenne "dovendosi sempre valutare dal tribunale minorile l'opportunità dell'autorizzazione con riferimento a situazioni e fatti verificatisi nel tempo in cui il soggetto interessato era minore di età e già apprezzati dal tribunale medesimo, con pienezza di cognizione, al fine dell'emissione del provvedimento di adozione. Così anche Trib. Minori Perugia, 19 luglio 1999, in *Dir. famiglia persone*, 1999, II, p. 1260 ss.; il Giudice minorile che ha pronunciato l'adozione speciale o legittimante è in possesso dei necessari elementi di cognizione per stabilire la corrispondenza all'interesse dell'adottato, ed ha la capacità tecnica e la struttura idonea a valutare l'opportunità di concedere al maggiorenne che la richieda l'autorizzazione a conoscere situazioni e fatti verificatisi nel tempo in cui era minore di età, e già valutati ai fini del decreto di adozione. Contrario Trib. Minori Bologna, decr. 30 gennaio 1996, in *Dir. famiglia persone*, 1996, p. 656, che dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata da adottato maggiorenne, difettando la competenza del Tribunale per i Minori quando il richiedente non è più minore.

Non si può che condividere lo scetticismo su una tale "prolungata incapacità di discernimento", specie alla luce delle innumerevoli aperture verso una capacità del minore, specie in relazione a situazioni matrimonialmente neutre, di cui ha dato ampio conto A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 541 ss. Si veda, anche per proposte di tutela del minore contraente attraverso i mezzi di comunicazione e in rete, E. BABUCCI, *Le situazioni giuridiche soggettive nella società dell'informazione e della conoscenza*, Perugia, 2008, p. 101 ss.

L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 229, discute significativamente di maggiorenne "minorizzato", come già aveva approfonditamente spiegato L. LENTI, in *L'accesso alla conoscenza delle proprie origini genetiche*, in *Minori e Giustizia*, 1997, 2, p. 77 ss.; mentre E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005, p. 128 s. condivide l'innalzamento della soglia della maggiore età giustificandola per l'interesse del figlio, che a venticinque anni "è in grado di relazionarsi con i genitori d'origine su piani diversi da quelli educativi, senza deprecabili interferenze con la famiglia adottiva", per la protezione dell'interesse del nuovo nucleo familiare. Proprio tale eccezionale incapacità di agire legislativamente prevista giustifica, secondo l'Autrice, l'attrazione della richiesta dell'ultraventicinquenne alla competenza del Tribunale per i Minori all'autorizzazione, secondo le modalità fissate dal comma quinto dell'art. 28. Contrario Trib. Minori Salerno, 19 luglio 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 249, con nota di R. MEA, *Necessità di un'autorizzazione per conoscere le origini biologiche da parte dell'adottato*, che nega la necessità di autorizzazione, stante il diritto assoluto e intangibile ai accesso del venticinquenne alle informazioni sulla propria origine.

d) I genitori adottivi di un figlio minore possono parimenti accedere alle informazioni riservate per gravi e comprovati motivi (comma quarto dell'art. 28)²⁷

e) Il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, finché il figlio è minore, può venirne a conoscenza, in casi di necessità ed urgenza, per grave pericolo alla salute del minore (comma quarto dell'art. 28)

f) L'ostacolo giuridico però permane se, ai sensi dell'art. 3°, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 (ord. stato civile), la madre non ha voluto essere nominata²⁸. La norma riproduce testualmente il dettato del previgente art. 70 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

La Corte Costituzionale, chiamata a decidere della legittimità della norma, ha rigettato la questione perché non fondata, con sentenza del 16-25 novembre 2005, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005, n. 48, 1ª Serie speciale²⁹.

La scelta normativa rappresenta, ad avviso della Corte, “il punto di arrivo dell'evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine. L'opzione di fondo della disciplina originaria era la loro totale cessazione salvi i soli impedimenti matrimoniale, come effetto dell'attribuzione all'adottato dello stato di figlio legittimo dei genitori adottivi [...] la legislazione successiva è intervenuta a tutelare l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, tenendo peraltro conto della relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi”.

Ritiene la Corte che “la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il suo nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà”³⁰.

²⁷ A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 178, che ricostruisce con puntualità l'evoluzione normativa e le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla giurisprudenza di merito, sostiene che l'autorizzazione del Tribunale non sia necessaria ove sussista un grave ed imminente pericolo per la salute del minore, ricorrendo i presupposti della necessità e dell'urgenza; così anche M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004, p. 44, sul fondamento appunto dell'urgenza e della mancata valutazione giudiziale ritiene che il contenuto delle informazioni non possa essere relativo all'identificazione anagrafica dei genitori naturali ma unicamente ai dati sanitari degli stessi, da trasmettere con omissione di qualunque elemento identificativo. E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, cit., p. 128 s. sostiene che i genitori possano attivare la procedura solo su richiesta o per una precisa esigenza del figlio, in quanto l'iniziativa è legittimata nella loro qualità di esercenti la potestà, e ciò permarrebbe anche oltre la maggiore età, fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

²⁸ Disciplina che ha i suoi antecedenti storici nell'esperienza delle ruote degli esposti, che consentivano alle madri di lasciare i figli ad Istituti di ricovero senza farsi riconoscere. S. CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, cit., p. 160, giustifica, sebbene in termini dubitativi, la prevalenza dell'interesse del genitore naturale su quello del figlio e dei genitori adottivi considerando che dalla conoscenza della volontà dei genitori naturali di tagliare ogni legame con il figlio, dato in adozione, deriverebbe per questo individuo la conoscenza di “una realtà certo per lui (o per lei) non gratificante”. Non si vede, però, come tale assunto possa conciliarsi con la considerazione, svolta in conclusione del medesimo scritto, secondo cui la normativa sull'informazione all'adottato si pone nella logica del diritto del minore a “ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi ed affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione”, ai sensi della sopra richiamata Convenzione di Strasburgo.

²⁹ Decisione pubblicata anche in *Giust. Civ.*, 2006, p. 503, e commentata da L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte Costituzionale*, loc. cit.

³⁰ Critica la nota di L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Famiglia*, 2006, p. 161, il quale sostiene che la madre sarebbe stata maggiormente tutelata se le fosse riconosciuta la possibilità di rimuovere l'anonimato, in quanto il lasso di tempo trascorso potrebbe averla indotta a riconsiderare le ragioni sociali, economiche, ambientali e familiari che al momento del parto avevano fondato la scelta del segreto. Ciò soprattutto in ragione dell'apprezzamento per cui la definitività e l'irrevocabilità della sua scelta finisce per travolgere interessi fondamentali del figlio, e in ipotesi anche la sua salute.

Rileva il raccordo con l'art. 177, comma secondo del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lgs. n. 196/2003, che ha sostituito (con efficacia dal 1° gennaio 2004) il comma settimo dell'art. 28, nei termini sopra ricordati³¹.

Ma la preclusione all'accesso non è illimitata: ai sensi dell'art. 93, comma secondo, del medesimo Codice, "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità della legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". Durante tale periodo opera il vincolo del comma terzo dell'art. 93, ad osservare le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile³².

Si prospettano, in tali termini, diverse fasi nella storia del figlio non riconosciuto, o la cui madre abbia dichiarato di esercitare il proprio diritto all'anonimato.

I) Immediatamente dopo il parto segreto, a norma dell'art.11 l. adozione, la dichiarazione di adottabilità può essere rimandata, anche di due mesi, per dare alla madre la possibilità di ripensamento, quando essa o il padre chiedano termine per provvedere al riconoscimento.

Al momento del parto, infatti, e quanto possibile anche prima, dovranno essere attivati i servizi di assistenza e informazione necessari a sostenere la puerpera in queste delicate decisioni, che devono essere ponderate con attenzione e delicatezza.

La legislazione regionale piemontese ha voluto integrare il sistema di sostegno alla maternità con legge n. 1 del 2004, modificata con l.r. 16 del 2006, per l'organizzazione di una compiuta rete di soggetti gestori di interventi socio assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto, provvedendo anche all'erogazione dei fondi necessari all'adempimento di tali oneri.

Il medesimo Consiglio Regionale ha proposto un disegno di legge (n. 1266 Camera dei Deputati) per l'estensione di tale rete di sostegno a tutto il territorio nazionale.

II) Dopo settanta anni viene rimosso il segreto alla consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, dichiarati di carattere riservato, relativi a situazioni puramente private di persone, ai sensi degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 490/99, Testo Unico dei beni Culturali: sono così consultabili liberamente tutti gli atti del fascicolo relativo all'adottato, con eccezione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica che consentono l'identificazione della madre. La norma è stata abrogata dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che riproduce tuttavia l'identico termine all'art. 122, comma I, lettera b), per i documenti conservati negli archivi storici dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, trattandosi di dati idonei a rivelare "rapporti riservati di tipo familiare".

³¹ La disposizione previgente statuiva la preclusione dell'adottato alla conoscenza dell'identità dei genitori biologici quando egli "non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo". Il mancato riconoscimento può essere anche non volontario: la norma va infatti raccordata con la previsione del divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, disposta dall'art. 251, comma 1, cod. civ., salvo che almeno uno dei genitori fosse in buona fede al tempo del concepimento. Ma si veda Corte Cost. 28 novembre 2002, n. 494, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 278 cod. civ., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali nei confronti di figli incestuosi, su cui nota 29.

³² Secondo RIC. IMPERIALI, ROB. IMPERIALI, *Commento all'art. 93*, in RIC. IMPERIALI, ROB. IMPERIALI, *Commentario al codice della Privacy*, Milano, 2004, p. 428, "la modifica apportata dall'art. 177 [comma 2, d.lgs. 196/2003] trasforma le 'opportune cautele' citate nell'art. 93 comma 3, in un divieto di accesso nei confronti della madre che abbia richiesto l'anonimato".

III) Dopo cento anni l'adottato (se ancora in vita) o altre persone in situazione di interesse qualificato alla conoscenza possono accedere ai documenti prima riservati, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale³³.

Fin tanto che non sia rimosso dunque, per il decorso di un secolo, il vincolo del segreto opposto dalla madre troverebbe applicazione una delle rare eccezioni che l'art. 24, comma primo, lettera a), della l. 241/1990 ammette rispetto all'accesso ai documenti amministrativi³⁴, in deroga al principio per cui il diritto d'accesso prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente³⁵.

4. Il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale allo sviluppo della propria identità e ad una esistenza sana e libera

³³ Contraria V. SCIARRINO, *Il diritto di conoscere le origini biologiche e la tutela dell'anonimato della madre naturale*, in *Vita Notarile*, 2005, p. 155 ss., spec. p. 175, qualificando l'art. 28, comma settimo, l. adozione come norma speciale rispetto all'art. 107, che non troverebbe dunque applicazione in materia di adozione, e non sarebbe necessario per il caso di minore non adottato, non operando il veto materno e il conseguente diniego di accesso ai relativi dati. Sembra invece ammettere l'applicabilità della descritta normativa, seppure in *obiter dictum*, Tar Marche, 7 marzo 2002, n. 215, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, p. 235 ss., con nota di A. LIUZZI, *Diritto di accesso e tutela dell'anonimato*.

³⁴ Tar. Lazio sez. II, 8 novembre 2000, n. 9061; Tar. Lazio, sez. III *ter*, 17 luglio 1998, n. 1854, in *Trib. Amm. Reg.*, 1998, I, 2970, e in massima *ivi*, 1999, II, p. 357 ss., con nota di C. MASSIDDA, *Diritto di accesso e diritto di anonimato*, a proposito della richiesta avanzata da una donna per l'accesso al certificato di assistenza al parto della madre naturale al fine di conoscere le generalità di quest'ultima, al fine di esercitare il diritto alla salute proprio e dei suoi figli, mediante anamnesi familiare, nonché sul fondamento del diritto alla conoscenza della propria identità e delle proprie origini biologiche e culturali. Il Tribunale denegava l'accesso sostenendo che non vi fosse luogo a nessun bilanciamento tra i contrapposti interessi, in quanto quello del figlio naturale alla conoscenza è per sua natura antitetico e incompatibile con la conservazione dell'anonimato materno, prevalente in senso assoluto rispetto al diritto all'accesso. Così anche Consiglio di Stato, 17 giugno 2003, n. 3402, in *Famiglia e diritto*, 2004, n. 36, p. 74, con nota di S. MERELLO, *Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto della madre al segreto della propria identità*; in *Riv. amm. it.*, 2003, p. 503, con nota di A. LIUZZI, *Adozione e diritto di accesso all'identità della madre naturale*, a proposito della vicenda di una persona, nata da genitori ignoti, prima dell'entrata in vigore della l. n. 184/1983, secondo cui esisteva comunque un divieto di accesso all'identità dei genitori biologici risultante dalla tutela della madre che volesse restare anonima in merito alla nascita di un figlio e dal divieto di divulgazione posto a carico degli Istituti di ricovero. La nota di D. ZAVAGLIA, in *Il nuovo diritto*, 2003, p. 767, ritiene che la posizione vada rivista con un intervento legislativo, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 494 del 28 novembre 2002, sulla dichiarazione di maternità e paternità nella filiazione incestuosa. G. CASIRAGHI, *Commento all'art. 93*, in AA.VV., *Codice della privacy*, I, Milano, 2004, p. 1308 s., sottolinea come la disposizione coniughi la tutela dell'anonimato con la possibilità per i discendenti di usufruire delle informazioni che potrebbero rivelarsi utili in un prossimo futuro, in quanto le cartelle cliniche devono essere conservate a tempo indeterminato.

Per Trib. Minori Perugia, 19 luglio 1999, *cit.*, pubblicata anche in *Giur. merito*, 2000, p. 319 con nota di A. LAMORGESE, *Brevi note sul diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini*, e in *Rass. Giur. Umbra*, 1999, p. 689, con nota di F. BAGIANTI, la richiesta di accesso dell'adottato gli artt. 24 e 25 della l. 241/1990, sulla tutela della altrui riservatezza ed il diritto della partoriente a non essere identificata e a non riconoscere il nato. Critica la nota di A. LAMORGESE, *cit.* Lo stesso Trib. Minori Perugia, 16 ottobre 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 1 ha rigettato la domanda della madre naturale, diretta a conoscere il cognome e la residenza del figlio adottato, divenuto maggiorenne, mentre ha accolto, con le opportune cautele, domanda avanzata dal figlio; ancora il medesimo Trib. Minori Perugia, 27 febbraio 2001, *ivi*, 2001, p. 623, e in *Dir. famiglia persone*, 2001, p. 627, ha consentito l'accesso dell'adottato maggiorenne alle generalità dei fratelli di sangue, con il supporto e la guida del servizio sociale, in quanto la conoscenza eliminerebbe il grave danno derivante dal travaglio psicologico ed esistenziale, esternato da lungo tempo ai familiari adottivi, fonte di inquietudini tormentose e pericolose ansie, ciò tanto più in quanto risulta anche il consenso dei genitori naturali all'accesso a tale conoscenza. Nel senso dell'accesso, nonostante il segreto imposto dalla madre cfr. Trib. Minori Perugia, 4 dicembre 2001, in *Rass. Giur. umbra*, 2002, p. 417 con nota di C. NERI, R. PRELATI, *Salute e riservatezza: due diritti a confronto*, che riconobbe l'accesso ai dati genetici e sanitari risultati dalle cartelle cliniche del bambino affiliato e della madre, nonché all'identità personale della puerpera stessa. Critica sulla scelta normativa della massima protezione dell'anonimato materno M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini. Contenuti e prospettive*, in *Giur. It.*, 2001, c. 1769, in considerazione anche dei riflessi della conoscenza delle proprie ascendenze genetiche sulla salute dell'individuo, sul presupposto per cui le informazioni genetiche sono dati personali tutt'affatto particolari, perché non appartengono ad un individuo in via esclusiva, essendo condivise dal suo gruppo biologico.

³⁵ Così Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 5/1997; Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916.

Studi psicologici hanno dimostrato che spesso insorge nelle persone adottate, in età adolescenziale o post adolescenziale, l'esigenza di conoscere se stessi riconoscendo le proprie radici, tanto che la necessità di rispondere alla domanda "chi sono io" e "da dove vengo" è fuori discussione, dovendosi valutare *quando* e non *se* accordare gli strumenti, anche giuridici, per soddisfare tale legittima aspirazione³⁶.

Si può giungere all'idealizzazione dei genitori naturali, per preservarsi dal crollo dell'idealizzazione dei genitori presenti che, peraltro, fa fisiologicamente parte dell'adolescenza. Le rappresentazioni dei genitori biologici possono avere una forza magnetica tanto maggiore in quanto la realtà non permette alcuna correzione degli aspetti idealizzati³⁷.

Gli stessi genitori adottivi potrebbero sentire il bisogno di conoscere i genitori naturali, per superare le difficoltà nascenti anche in loro dalla funzione che hanno deciso di svolgere, specie quando si affacciano problemi e sofferenze nell'adolescente, di cui non sono in grado di riconoscere le responsabilità³⁸. L'interesse del figlio si riversa in interesse alla tranquillità delle relazioni nella famiglia adottiva, si ripercuote sull'equilibrio della famiglia, e legittima l'interesse diretto dei genitori adottivi alla conoscenza³⁹.

Si può sostenere, in questi termini, l'attrazione del diritto a conoscere le proprie origini biologiche ed il proprio vissuto ad uno degli aspetti del diritto fondamentale dell'individuo allo sviluppo pieno e sano della sua personalità, ovvero al diritto all'identità personale, sotto la specie di un diritto all'identità biologica o genetica⁴⁰, che in caso di fecondazione artificiale si specificherebbe nella pretesa "a un genoma non modificato"⁴¹.

³⁶ Cfr. M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, cit., p. 85, sottolinea come la moderna cultura psicoanalitica consideri la conoscenza delle proprie origini biologiche come un valore fondamentale per la costruzione della propria identità psicologica e sociale, rispetto al quale la tutela della segretezza è del tutto incongruente.

³⁷ M.D. SCHECHTER, D. BERTOCCI, *The Meaning of the Search*, in *The Psychology of Adoption*, Oxford University Press, 1990, pp. 62-90. Cfr. Anche M. CROOK, *L'immagine allo specchio. Adolescenti e adozione*, Roma, 2003, che attraverso interviste a ragazzi e famiglie nordamericane ricostruisce il difficile vissuto individuale e sociale rispetto al diritto a conoscere le proprie radici naturali. Sullo stesso aspetto e con identico metodo di ricerca, in Italia, si veda l'analisi di M. FARRI MONACO e M. T. NIRO, *Adolescenti e adozione. Una Odissea verso l'identità*, Torino, 1999. V. anche P. GAMBINI, *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico relazionale*, Roma, 2007, p. 301, "la prima difficoltà dell'adolescente adottato è quella di ricostruire la propria storia passata, visto che deve integrare nella sua identità una doppia genealogia, quella dei genitori naturali e quella dei genitori adottanti. È a questa età che negli adottati nasce sovente il desiderio di tornare alle proprie radici, di fare un viaggio all'indietro per colmare quei vuoti di conoscenza presenti nella loro storia passata. Vogliono sapere chi erano i loro genitori biologici, perché sono stati abbandonati. La speranza è quella che l'abbandono sia stato causato da inconsistenze di tipo materiale, esterne al legame affettivo. Qui è possibile che l'adolescente tenda ad idealizzare i genitori biologici a scapito di quelli adottivi. Quando invece predomina l'idea di essere stato rifiutato dai genitori, è possibile che l'adolescente sviluppi un'identità negativa poggiata sulla fantasia di essere stato un bambino cattivo. [...] I genitori non poche volte reagiscono con rabbia e paura all'interesse del figlio adottivo verso i propri genitori naturali. [...] La famiglia adottiva deve contribuire col figlio adottato a costruire quello che viene definito "il romanzo familiare". In questo racconto inteso ad esplicitare le proprie radici devono trovare posto tutti i soggetti coinvolti nella storia con il rispettivo ruolo: i genitori biologici, l'evento dell'abbandono, il desiderio di avere un bambino dei genitori adottivi, e l'esplicitazione della sterilità, quando è presente. Questo racconto è il cardine della legittimazione genitoriale e dell'identità affettiva. L'adolescente sarà agevolato a legittimarsi come figlio di quei genitori e non di altri solo quando il racconto è chiaro e condiviso".

³⁸ Sulle ampie problematiche che investono tutte le figure di questa vicenda familiare e genitoriale particolarmente delicata, specialmente nel periodo adolescenziale, quando viene a mancare per la costruzione dell'identità corporea lo specchio biologico si cfr. A.M. DELL'ANTONIO, *Cambiare genitori*, Milano, 1980. Può accadere che i genitori adottivi confondano gli atteggiamenti sgraditi del figlio, che sono difese o richieste di attenzione, con tendenze che hanno radici nell'altra coppia di genitori, e di conseguenza il figlio può trovarsi a vivere una scissione: le sue parti cattive fanno parte della sua origine e le sue parti buone vengono dalla sua appartenenza: così all'integrazione del buono e del cattivo viene a mancare la continuità della propria storia e delle esperienze affettive. L'adolescente può proiettare sui genitori adottivi, confusi con quelli naturali, l'odio e la rabbia per l'abbandono, o essere tentato di rinunciare alla propria individualità per preservare il legame, abbandonando le sue naturali istanze di autonomia e maturazione.

³⁹ S. CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, cit., p. 157 s.

⁴⁰ S. MORELLI, M.R. MORELLI, *Il diritto all'identità personale del nato da fecondazione eterologa al duplice vaglio della Corte Costituzionale e della Cassazione*, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 1333 ss. La dottrina maggioritaria concorda nel qualificare il diritto

La protezione di cui all'art. 2 della Costituzione, come “norma aperta alla tutela dei diritti di nuova emersione della persona”⁴² non necessita di norme attuative di fonte primaria⁴³, anche nei rapporti interpersonali, tant'è che giustifica per opinione concorde di dottrina e giurisprudenza la reazione risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ., integrando il presupposto dell'ingiustizia del danno.

In tale diritto è possibile attrarre “l'interesse del minore a non vedersi privato del nome, dell'identità personale e della stessa possibilità di avere un padre” e, aggiungiamo, una madre “e risponde a fondamentali principi costituzionali che ogni figlio abbia diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato dai propri genitori, tali dovendosi considerare quelli che hanno preso la decisione della sua procreazione”⁴⁴.

La conoscenza può altresì svolgere un ruolo determinante per la tutela della salute dell'individuo, quando l'insorgenza di patologie genetiche imponga o consigli la diagnosi genetica della malattia del figlio attraverso la conoscenza del DNA dei suoi ascendenti: questo il caso di una bambina per la quale, diagnosticata una grave forma di diabete mellito, i sanitari avevano richiesto alla madre l'analisi del profilo genetico di essa e degli ascendenti, incontrando l'ostacolo frapposto dall'adozione della madre in tenera età e l'anonimato opposto al momento del parto dalla nonna⁴⁵, ovvero quello del

all'identità personale come “sintesi della storia di ciascun soggetto che consente ai consociati di identificarlo con una persona ben precisa la cui vita passata e presente è caratterizzata da alcune vicende”: così V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto IV/priv., civ.*, IX, Torino, 1993, p. 294. In senso critico sulla riconduzione del diritto a conoscere le proprie origini ad uno degli aspetti della protezione dell'identità G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, p. 196. Suggestiva l'argomentazione di S. PICCINI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternità biologica*, cit., p. 2198, secondo cui l'identità va costruita a prescindere da legami biologici, secondo il modello della genitorialità sociale. Per M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini. Contenuti e prospettive*, cit., c. 1768, invece, l'art. 28 ha legato il diritto alla conoscenza delle proprie origini all'accesso alla propria storia genetica in quanto “ciò che necessariamente salda l'identità (e la sorte) di un individuo a quella di altri individui, meglio, a quella di una nuova entità, il gruppo biologico”. Rileva però l'Autrice come le disposizioni che più analiticamente disciplinano l'esercizio di tale diritto affrontino piuttosto problemi che lo collegano alla tutela della salute dell'adottato.

Anche la raccomandazione R (97) del Consiglio d'Europa del 13 febbraio 1997 definisce dati genetici quelli che “riguardano i caratteri ereditari di un gruppo o che sono in relazione con tali caratteri e formano il patrimonio di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela”.

Cfr. S. RODOTÀ, *tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2000, p. 571 ss., spec. p. 587, che evidenzia “la peculiarità dei dati genetici, che segnano l'individualità di una persona ma al tempo stesso sono strutturalmente condivisi con tutti gli altri appartenenti allo stesso gruppo biologico”, avvertendo però che “oggi si assiste a una rivincita della fisicità che, in nome della certezza biologica, può travolgere rapporti costruiti negli anni, sostituendo ad essi la nuda trama dei geni. Una “pulizia genetica” argomentata con l'assolutezza del diritto a conoscere la propria origine, può cancellare legami nei quali si incarnano la comunanza di vita e l'incessante, fecondo rinnovarsi delle ragioni dello stare insieme. Può determinare un drammatico impoverimento: il ritrovarsi non in relazione con gli altri, ma soli con la propria storia genetica. La verità biologica ad ogni costo è una conquista o una prigionia?”. A tale rischio risponde la solidità del rapporto affettivo nato dall'adozione, e cresciuto nel rispetto della persona del figlio, nella sua integrità anche di vissuto precedente all'ingresso nella nuova famiglia: un figlio che si senta desiderato, compreso ed aiutato anche nella difficile ricostruzione e pacificazione con il proprio passato non potrà che legarsi in modo ancor più forte con quei genitori che, scegliendo di prendersi cura di lui, lo hanno fatto davvero fino in fondo.

⁴¹ F.M. CIRILLO, *La progressiva conoscenza del genoma umano: tutela della persona e problemi giuridici connessi con la protezione dei dati personali*, in *Giur. It.*, 2002, p. 2204 ss.

⁴² Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Giust. Civ.*, 1996, I, p. 1317; Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13, in *Giur. Cost.*, 1995, I, p. 95, che tra questi diritti riconosce quello all'identità personale. Fondamentale la lezione di G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 615 s., che sulla scorta della dottrina tedesca individua un unico diritto fondamentale della persona umana, la quale è valore unitario, rispetto a cui le norme di diritto positivo “non costituiscono il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma piuttosto la disciplina specifica di alcuni aspetti particolari della sua tutela”.

⁴³ V. ONIDA, *L'attuazione della Costituzione fra magistratura e Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di c. Mortati*, IV, Milano, 1977, p. 537.

⁴⁴ Trib. Napoli, ord. 14 marzo 1997, in *Famiglia e diritto*, 1997, p. 261, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale è chiamata a giudicare sul consenso del marito all'inseminazione eterologa*; cfr. anche C.M. BIANCA, *Nuove tecniche genetiche, regole giuridiche e tutela dell'essere umano*, in *Dir. famiglia persone*, 1987, p. 967 ss.

⁴⁵ Trib. Napoli, ord. 9 ottobre 1998, su cui M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini. Contenuti e prospettive*, cit., spec. c. 1173, consente ai medici di conoscere l'identità della partoriente, per la tutela dell'altrui salute. Rileva però considerare come questa donna, una volta identificata, aveva consentito a fornire i dati genetici necessari. Cfr. sulla

padre che opponeva il proprio rifiuto alla accessibilità delle informazioni genetiche contenute nella propria cartella clinica e necessari a verificare se l'eventuale figlio della propria figlia, ricorrente, sarebbe stato affetto da glaucoma bilaterale, come i suoi ascendenti⁴⁶.

Rileva in queste fattispecie considerare se la tutela della riservatezza del genitore biologico, che in ipotesi abbia opposto il segreto rispetto alla propria identificazione ai sensi della legge di ordinamento dello stato civile e dal sistema dell'adozione piena, riceva una tutela superiore perfino superiore a quella che la disciplina della privacy riserva ai dati sanitari, sensibili, di cui consente la conoscenza quando sia in gioco l'altrui diritto alla salute⁴⁷.

Si tratta di comprendere il ruolo delle previsioni dettate dal medesimo Codice Privacy, agli artt. 76 e 93, comma secondo: con quali strumenti può essere assicurata la tutela della salute del terzo interessato, comunicandogli i dati relativi alla madre che non ha voluto essere nominata, evitando al tempo stesso che essa sia identificabile?

De iure condendo si può prospettare l'introduzione di un sistema di informazioni simile a quello previsto dal legislatore francese, con l'ulteriore previsione dell'obbligatorietà *ex lege*, per tutte le donne che richiedano l'assistenza sanitaria al parto, di fornire il proprio profilo genetico e, in quanto possibile, quello del padre, insieme alle più complete informazioni sull'anamnesi storica delle rispettive famiglie, al fine di poter compilare una cartella clinica il più possibile completa, nella prospettiva di un'eventuale utilizzazione di quel patrimonio di conoscenze a tutela della salute del figlio e dei suoi discendenti⁴⁸.

Non sono mancate proposte di legge indirizzate a sostenere la necessità che "le generalità della madre e, ove note, quelle del padre, devono essere acquisite e conservate presso l'Ufficio dello Stato Civile indipendentemente dal riconoscimento volontario o giudiziale"⁴⁹.

L'Assemblea parlamentare europea si è infine di recente dimostrata attenta a queste problematiche, elaborando la Risoluzione 1624 del 27 giugno 2008, che significativamente ricorda, in sede di premesse, la politica di alcuni Stati che hanno "istituzionalizzato" l'abbandono dei bambini o incitato i genitori ad affidarli all'amministrazione, sottolinea l'incremento dei casi di abbandono causato da difficoltà economiche, povertà, AIDS, tanto da sostenere il ritorno a forme medioevali di "ruote degli esposti" oggi denominate "*boites a bebe*"⁵⁰ e la mancanza di sostegno alla maternità idoneo ad evitare alle madri questa scelta dolorosa. D'altro canto, la repressione penale dell'abbandono, giustificata per il risultato della diminuzione degli aborti, la prevenzione degli infanticidi e dei maltrattamenti, dell'abbandono di neonati in luoghi pubblici e per la certezza dell'adozione, è avversata da alcuni come incitamento a commettere un crimine, ed a deresponsabilizzare le madri

Quello delle adozioni, per il Parlamento europeo, sta diventando un mercato, legato, come il traffico di bambini, all'abbandono alla nascita: questa scelta mette in gioco non solo i diritti della madre,

stessa linea argomentativa. Conforme anche App. Palermo, sez. Min., decr. 11 dicembre 1992, in *Dir. famiglia persone*, 1993, p. 587, proprio sul fondamento dell'art. 32 Cost. Risolve in termini di difetto di legittimazione l'azione per l'accesso ai dati genetici del proprio padre, adottato e già deceduto, Trib. Sassari, decr. 16 gennaio 2002.

⁴⁶ Decisione Garante Privacy del 22 maggio 1999, in *Cittadini e società dell'informazione*. Bollettino n. 8, 1999, p. 13 ss.

⁴⁷ Art. 23, primo comma, l. 675/1996; oggi artt. 60, 76 e art. 85 comma 2 D.lgs. 196/2003, a norma dei quali ove il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo, e manchi il consenso dell'interessato, può intervenire l'autorizzazione del Garante. La rigida applicazione del divieto di cui all'art. 28, settimo comma, precluderebbe anche l'accesso su richiesta dell'adottato maggiorenne o dei genitori adottivi motivata da gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato (art. 28, commi quarto e quinto), e quella formulata dal responsabile di una struttura ospedaliera in presenza di un grave pericolo per la salute del minore (art. 28, comma quarto). Parrebbe che la norma, attenta nelle precedenti disposizioni alla tutela della salute contro pericoli gravi e danni significativi, anche di natura psicologica, abbia poi rinunciato completamente a tale presidio, in nome della riservatezza materna, cui sacrifica la salute e la vita stessa del figlio adottato, senza possibilità di apprezzamento di tali ragioni, né da parte dell'autorità amministrativa che conserva i documenti, né da quella giudiziaria chiamata a decidere sulla legittimità del relativo provvedimento.

⁴⁸ In mancanza di una previsione legislativa non si potrebbe, infatti, ottenere in un secondo tempo l'ordine ai genitori di sottoporsi ad indagini diagnostiche, stante il divieto di cui all'art. 32, comma secondo, Cost

⁴⁹ Disegno di legge recante *Statuto dei minori*, redatto dall'ISLE, Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, in *Rassegne Parlamentari*, 1991, n. 4, p. 366, con commento di G. AMATO, *ivi*, p. 333.

⁵⁰ Letteralmente "scatole per neonati".

ma quelli del figlio e del padre, in particolare il diritto del bambino di vivere nella propria famiglia e di conoscere le proprie origini: diritti che non possono essere semplicemente obliterati.

Per tali ragioni l'Assemblea invita gli Stati membri ad incentrare le loro politiche sui diritti fondamentali del bambino, a prevedere un sistema efficiente di prevenzione della gravidanze indesiderate, dell'abbandono selvaggio, ma anche di lotta all'abbandono dei neonati, attraverso la condanna di qualsiasi forma di incitamento all'abbandono da parte di medici, paramedici e autorità amministrative, di sostegno alle gestanti, alle puerpere ed ai padri che comprenda l'informazione sulle misure di aiuto economico per la spesa supplementare dovuta alla nascita del figlio, oltre al sostegno psicologico *post partum* ed a forme di accoglienza temporanea di madre e figlio, disponendo esplicitamente che “gli Stati membri del Consiglio d'Europa devono incitare le madri a indicare la propria identità, sebbene sia opportuno prevedere forme di parto segreto, *in discrezione*, a beneficio della madre. *Il bambino non deve essere privato del proprio diritto di conoscere le sue origini, anche prima della maggiore età*”.

L'obbligo di registrazione, gratuita, di tutti i nuovi nati è indicato come strumento della lotta contro il traffico di neonati, e “l'Assemblea chiede agli Stati membri di prevedere procedure trasparenti di abbandono dei neonati al fine dell'adozione nazionale e internazionale: intervalli ragionevoli devono permettere alla madre di revocare la sua scelta, se lo desidera, e, nella misura in cui sia possibile, il consenso del padre non deve essere negletto; *il ricorso all'adozione nazionale o internazionale non deve privare il bambino della possibilità di accedere alle proprie origini, né impedirglielo*”⁵¹.

5. *Diritto alla privacy materna, abbandono del neonato e interessi di soggetti terzi: in particolare, la posizione del padre biologico*

Il diritto di rimanere anonima è un aspetto del diritto alla riservatezza della madre, che si potrebbe ricondurre storicamente alla tradizione per cui i genitori potevano evitare un rapporto giuridico con i figli, abbandonandoli nelle ruote degli esposti o presso i conventi. Proprio allo scopo di consentire un abbandono “protetto” si dirigerebbe lo strumento giuridico dell'anonimato, per coniugare l'esigenza della madre di non subire le conseguenze giuridiche della procreazione con la salvaguardia della vita del neonato⁵², affidato così alle cure sanitarie e quindi alla prospettiva dell'inserimento in una famiglia adottiva, senza oneri a carico della madre medesima.

In diritto romano rispondeva all'esigenza di evitare l'infanticidio l'introduzione della facoltà di cedere, a titolo corrispettivo, i propri figli: in tal senso aveva disposto una *lex regia* attribuita a Romolo, la pratica era continuata nei secoli, fino al riconoscimento della validità del negozio di alienazione con la legislazione Costantiniana, in cui “l'apertura nei confronti della vendita dei neonati fa, in qualche modo, da contrappeso alla chiusura che si attua rispetto al potere di mettere a morte il figlio *sanguinolentus*”⁵³.

Se un tale commercio ripugna alla moderna coscienza sociale, non sono poi così lontane le ragioni della politica legislativa che ha sacrificato, si ritiene in modo definitivo, la conoscenza delle proprie origini al veto materno, al fine di evitare scelte abortive o infanticide.

⁵¹ Risoluzione 1624/2008, in <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/FRES1624.htm>.

“L'Assemblea ritiene che sussisterà inadempimento alle proprie obbligazioni per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non adotterà una politica che dia a ogni bambino – quale che siano le sue origini o il luogo in cui vive – l'opportunità di sviluppare al meglio il suo potenziale. Ogni Stato deve avere l'obbligo di assicurare permanentemente un ambiente familiare sicuro a ogni bambino, che sia nella propria famiglia, nella famiglia affidataria o adottiva. Nessun bambino deve, senza necessità, subire pregiudizio nelle strutture educative, sanitarie e sociali disponibili. L'inadempimento a tali obblighi sarà indegno di qualsiasi Stato, e del mantenimento della sua qualità di membro del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, nel suo insieme, deve assicurarsi che ogni Stato assuma i propri obblighi di protezione dei bambini, e devono essere regolarmente presentati dagli Stati all'Assemblea rapporti regolari sullo stato di attuazione della disciplina”.

⁵²

⁵³ C. LORENZI, *Si quis a sanguinem infantem comparaverit*, in *Quaderni di diritto e processo*, a cura di A. PALAZZO, Perugia, 2003, p. 29.

Come può coniugarsi una tale soluzione con il principio della responsabilità da procreazione, unanimemente riconosciuto a fondamento dei rapporti tra genitori e figli⁵⁴?

Si sostiene che in caso di abbandono del figlio, e sua successiva adozione da parte di altra coppia genitoriale, si sciolgono i legami giuridici con la famiglia di origine, eccettuati gli impedimenti matrimoniali da consanguineità, tant'è che in questo caso l'Ufficiale di stato civile che debba procedere ad accertamenti sulla discendenza dei nubendi non incontra alcuna barriera.

Lo stesso adottato e chiunque vi abbia interesse vedrebbe cadere l'ostacolo frapposto dal veto materno alla propria identificazione se potesse attendere il trascorso del termine indicato dalla legislazione sulla protezione dei dati personali e sulla conservazione del patrimonio culturale.

Vi sono dunque esigenze che lo stesso legislatore ritiene superiori alla protezione della riservatezza materna, ma, si noti, nessuna di esse attiene alla tutela della vita, della salute e dell'identità del figlio, quanto piuttosto ad interessi si potrebbe dire generali, o addirittura pubblici.

Non sarebbe incompatibile con questo sistema l'auspicio formulato in Francia⁵⁵ di distinguere un vincolo di filiazione da cui deriva l'assunzione piena dei diritti e dei doveri dei genitori, e uno rilevante solo per l'identificazione genetica della discendenza, da cui non derivano obblighi giuridici.

Del resto in questo senso si muoveva parte della giurisprudenza di merito⁵⁶ nel riconoscere che, se l'adozione scinde i legami giuridici con la famiglia di origine, non comporta necessariamente anche

⁵⁴ Le pagine magistrali di A. PALAZZO, *La filiazione, cit.*, p. 551 e ss. contengono tutti i rimandi, dottrinali, giurisprudenziali e normativi, cui si intende riferire la nozione indicata.

⁵⁵ In Francia dovranno essere revisionate, nel 2010, le leggi dettate nel 2004 sulla bioetica e la fecondazione artificiale, e vivo è il dibattito sull'opportunità di mantenere il vincolo di anonimato del donatore di gameti o della donna che si presti a condurre una gestazione nell'interesse altrui. I. THÈRY, *Changer de regard sur la filiation*, in *Le Monde*, 25-26 gennaio 2009, p. 14, citando l'esperienza di Svezia, Norvegia, Islanda, Austria, Paesi Bassi, regno Unito, Belgio e Svizzera propone l'abolizione del principio di anonimato sostenendo che quei paesi hanno ottenuto tale risultato "en distinguant en liant de façon très simple deux statuts complémentaires: celui du donneur d'engendrement e celui de parent par la filiation": il donatore non è genitore perché il senso del suo atto è quello di permettere ad altri di diventarlo e questo dono ha significato sociale e valore morale, genitore è invece chi riceve questo dono.

⁵⁶ Trib. Bologna, 9 settembre 2000, in *Famiglia e diritto*, 2001, p. 79, con nota di A. FIGONE; v. anche, a proposito del ricorso all'art. 44, lett. c) l. adozione allo scopo di non sradicare completamente il minore dalla famiglia di origine, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Adozione "plena, minus plena" e tutela delle radici del minore* in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1996, p. 685 ss.; contrario Trib. Minori Torino, 5 febbraio 1997, in *Dir. famiglia persone*, 1998, p. 149, che esclude decisamente una doppia genitorialità, costruendo l'adozione legittimante come una vera e propria "seconda nascita". Interessante l'esegesi di M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, cit.*, p. 89, secondo cui "la conoscenza delle proprie radici – che presuppone l'esistenza passata o presente di una famiglia di origine – e i legami con essa rappresentano valori da promuovere e tutelare nelle realtà familiari in cui i rapporti di genitura (biologica) e di genitorialità (sociale) esistono separatamente e contemporaneamente"; sussistono infatti modelli familiari eterogenei, e tra questi sono diffuse statisticamente le famiglie allargate, nate da un divorzio e dalla successiva costituzione di due nuove famiglie, e anche la famiglia di origine e quella adottiva, che coesistono nell'adozione semplice ex art. 44. L'A. richiama l'esperienza della c.d. adozione "mite" sperimentata da alcuni Tribunali per i Minori, tratta dalla lettera d) dell'art. 44 l. adozione, cui si riconducono i casi di bambini in affidamento a tempo indeterminato che abbiano instaurato con la famiglia affidataria un rapporto affettivo così forte che un allontanamento arrecherebbe loro seri pregiudizi, pur mancando le condizioni o la volontà diretta all'adozione. Cfr. Circolare Pres. Trib. Minori Bari, *La presentazione dell'adozione mite*, in *Minori e giustizia*, 2003, 1, p. 278 ss. Di tale prassi, estesasi anche al Tribunale per i Minori dell'Emilia Romagna, come da atto la Presidente, E. CECCARELLI, nell'intervento del 23 novembre 2005 innanzi alla Camera Minorile di Milano, ha preso atto il Consiglio Superiore della magistratura, con Comunicazione del 23 maggio 2006, su cui F. SANTANERA, *L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima non autorizzata dal Consiglio Superiore della magistratura*, in *Prospettive assistenziali*, n. 154/2, 2006, p. 34. Cfr. anche F. OCCHIOGROSSO, *L'adozione mite due anni dopo*, in www.cameraminorilemilano.it, ASSOCIAZIONE MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA, *Giustizia mite e adozione mite*, in *Minori e giustizia*, 2006, 2, p; A. CORIANÒ, *Adozione mite: contorni*, in *Rivista di diritto minorile*, 2008, disponibile all'indirizzo <http://www.dirittominorile.it/public/pdf/adozione-mite-contorni.pdf>; da leggere, anche per le difficoltà applicative, L. ERRICO, *L'adozione mite: i ruoli*, in <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011907.aspx>. A proposito delle nuove famiglie cfr. da ultimo M.L. CAIULO, *Famiglie ricostituite: "puzzle" familiari*, in *Dir. famiglia persone*, 2008, p. 2015 ss. Già prima della riforma dell'adozione M. DOGLIOTTI, *Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle origini dell'adottato*, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 406 sosteneva ragioni di compatibilità dell'adozione con i permanenti rapporti con la famiglia adottiva, come M.C. PALMA, *Il problema della valutazione degli atteggiamenti degli aspiranti genitori adottivi verso l'informazione all'adottando della sua adozione*, in *Dir. famiglia persone*, 1989, p. 386, proprio sulla considerazione dell'interesse dell'adottato a conoscere la verità della propria storia. In

l'ablazione di quelli affettivi, se ciò fosse contrario all'interesse del minore, criterio guida della legislazione riformata alla cui luce va interpretato l'intero testo normativo.

Ma, anche in questo caso, la madre che si trova a decidere tra l'aborto, l'abbandono o il parto segreto, potrebbe sentire il peso morale del rischio di veder comparire, anche dopo vent'anni, il figlio non riconosciuto, e con lui veder concretizzati i sensi di colpa per la scelta di abbandono. Per questo si rischierebbe comunque che ella decidesse per le opzioni più tragiche.

Non sarebbe auspicabile dunque riconoscere il diritto incondizionato a superare il veto materno, ma neppure può accettarsi il sistema di veto incondizionato.

Si realizzerebbe infatti per tale via una singolare, ed anzi eccezionale, ipotesi di legge in cui, al contrario di quanto avviene per tutti i diritti e le libertà fondamentali⁵⁷, il diritto del figlio a sviluppare pienamente e liberamente la sua personalità cede, senza alcuna possibilità di bilanciamento, rispetto al diritto di riservatezza della madre, attraverso il veto opposto da questa, al momento del parto, alla propria identificazione successiva⁵⁸.

Nella peggiore delle ipotesi, di insorgenza di un pericolo o di una lesione alla salute psicofisica del figlio, è perfino il diritto alla salute a soccombere irrimediabilmente, senza eccezioni, al rispetto della riservatezza della madre, ed è singolare notare in ciò una certa schizofrenia legislativa, ove si consideri che i commi quarto e quinto dello stesso art. 28 l. adozione rinvengono nei gravi e comprovati motivi di salute, o nel pericolo grave per la salute psicofisica, altrettante ragioni derogatorie, operanti però in difetto del veto materno all'accesso⁵⁹.

Non va, da ultimo, obliterata la posizione del padre naturale che non abbia avuto conoscenza del parto, rimasto poi segreto, e che l'anonimato materno pone definitivamente nell'impossibilità di realizzare il diritto dovere alla paternità⁶⁰.

La dottrina che aveva studiato la previgente formulazione dell'art. 28 l. adozione aveva visto nel riferimento al divieto di divulgazione delle generalità opposto da uno dei genitori, anche come condizione dell'adozione, un'apertura verso la tutela del padre che, avendo riconosciuto il figlio,

giurisprudenza alcune pronunce minoritarie avevano ammesso la frequentazione del minore con il nucleo familiare di sangue, quando ciò sia ritenuto opportuno dai servizi specialistici di assistenza socio-sanitaria: Trib. Minori Roma, 5 luglio 1988, in *Dir. famiglia persone*, 1990, p. 105

⁵⁷ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, I, 3° ed., Napoli, 2006.

⁵⁸ Per V. SCIARRINO, *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche nella legge 4 marzo 1983 n. 184*, in *Rass. Dir. civ.*, 2002, IV, p. 77, la norma dell'art. 28, comma settimo, della legge sacrifica perfino il diritto alla salute dell'adottato per privilegiare quello all'anonimato dei genitori biologici, scelta singolare tanto più perché inserita in una legge che si propone la tutela dell'interesse primario e superiore del bambino adottato; cfr. anche A. BEGHÉ LORETI, *L'anonimato dei genitori naturali e la legge sull'adozione*, in *Riv. med. legale*, 1996, p. 319, il quale ricorda come la legge sull'aborto, la riforma del diritto di famiglia e il mutamento dell'atteggiamento della società nei confronti delle ragazze madri giustificano un ripensamento della disciplina, che oggi invece pare sacrificare l'interesse del minore a quello degli adulti. C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato di ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giur. It.*, 1988, c. 105 e ss., commenta l'ordinanza di Pret. Bari, 30 dicembre 1986, che riconosce protezione all'interesse del figlio adottato di non conoscere la madre naturale, sostenendo che in ciò si realizza la protezione dell'interesse all'intimità familiare, contro le pressioni della madre naturale per annodare una relazione con il figlio abbandonato. In questa prospettiva secondo l'A. (spec. c. 111) vanno risolti anche i casi in cui "nell'ambito del rapporto educativo, e a un dato momento del suo svolgimento, potrà emergere ed essere soddisfatta, l'esigenza dell'adottato, che per qualsiasi ragione abbia avuto sentore della sua condizione, di ottenere una piena informazione sulle sue origini; o, inversamente, il bisogno dello stesso adottante di illustrare al figlio adottivo la sua particolare vicenda". L'informazione sulle origini difatti "in determinate circostanze può risultare essenziale allo sviluppo della personalità delle parti del rapporto adottivo". Per casi analoghi cfr. Trib. Minori Torino, 5 febbraio 1997, in *Dir. famiglia persone*, 1998, p. 151, per il quale in mancanza della preclusione di cui all'art. 28 l'adozione, pur determinando l'inserimento del minore in stato di abbandono in una nuova famiglia e la recisione dei legami giuridici con la famiglia di origine, non avrebbe fatto dimenticare questo nucleo familiare, col rischio di farlo apparire come una "famiglia di riserva"; cfr. sul punto G. ARATA, *Minore adottato e famiglia di origine in Italia e in Inghilterra*, *ivi*, 2001, p. 849 ss.

⁶⁰ B. CHECCHINI, *Accertamento e attribuzione della paternità*, Padova 2008, p. 171 ss. distingue gli effetti della scelta materna dell'anonimato in caso di filiazione legittima e naturale, in quanto nella prima, incidendo sullo *status* di figlio legittimo, rileva anche per l'attribuzione della paternità legittima, mentre non avrebbe ripercussioni sull'accertamento della paternità naturale, pur rilevando sotto altri profili.

conosce l'identità materna, ma intende celarla al figlio, sussistendo dunque *analogia legis* con l'art. 30, comma primo, DPR. n. 396/2000, fondata sull'obiettivo di evitare le tardive interruzioni di gravidanza e gli infanticidi⁶¹.

Si è già ricordata l'esperienza francese del c.d. "*affaire Benjam*", in cui il riconoscimento paterno, anteriore alla nascita, rileva come discrimine per l'accertamento della seria intenzione di instaurare con il figlio un significativo rapporto, poi ostacolato dalla decisione della madre di partorire in segreto, non riconoscere il figlio, e mantenere l'anonimato sulla propria identità: anche in Italia è praticabile il riconoscimento del nascituro, ai sensi del DPR 396/2000, art. 44⁶², produttivo di effetti al momento della nascita del figlio, ma il padre è ammesso a tale dichiarazione solo congiuntamente alla madre incinta, ovvero se la madre abbia già riconosciuto il figlio e manifestato il proprio assenso al riconoscimento paterno.

Anche nel nostro ordinamento si può sostenere l'autonomia delle relazioni che il figlio non matrimoniale ha con ciascuno dei propri genitori, essendo distinti gli atti di accertamento della filiazione verso il padre e la madre, ma ciò vale per il periodo successivo alla nascita. Durante la gestazione sarebbe impossibile per il padre rispettare la preclusione alle indicazioni sull'altro genitore di cui all'art. 258, comma secondo c.c., perché egli potrebbe riconoscere solo il figlio concepito, e ancora in gestazione, di donna nominativamente indicata, ma non è peregrina l'opinione secondo cui il padre potrebbe indicare la madre al solo fine di identificare il concepito, con la secretazione del nome di essa in un atto separato⁶³.

Sicché l'applicazione della disciplina del parto anonimo da un lato porrebbe il padre naturale nell'impossibilità pratica di adempiere al proprio ruolo, e dall'altro aprirebbe la via al riconoscimento di paternità falso ad opera di un terzo, elusivo della disciplina dell'adozione perché otterrebbe, per il mezzo del presidio dell'anonimato materno, la consacrazione di una filiazione non matrimoniale fittizia, eppure intangibile se non attraverso lo strumento dell'impugnazione per difetto di veridicità, anche su istanza del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato, ai sensi dell'art. 263 c.c..

A tale scopo la l. 184/1983 dispone, all'art. 74, comma primo, che "gli Ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore", di modo che "il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento".

Il padre biologico, interessato all'azione per impugnativa di veridicità, potrà dimostrare la compatibilità genetica con il figlio riconosciuto da altri, così dimostrando sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda⁶⁴, ma si tratta di una soluzione che postula il fortunato esperimento di estenuanti ricerche del figlio, la cui nascita e sorte sono completamente sconosciute al padre biologico, a meno che non sia la madre ad informarlo.

Nell'ipotesi analizzata dal giudice francese, inoltre, possono sorgere difficoltà applicative in considerazione del fatto che il figlio dato in adozione che vede comparire il padre naturale, riuscito a

⁶¹ G. LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. Dir. civ.*, 2004, p. 413 ss., spec. p. 428 s.

⁶² A tale atto si riferisce l'art. 254, comma primo, c.c., quando prevede il riconoscimento con apposita dichiarazione posteriore al concepimento, resa all'ufficiale di stato civile. Sussistono dubbi sulla sovrapposibilità di tale dichiarazione con quella, da contenersi in atto pubblico, cui fa rinvio l'art. 29, comma secondo, DPR. 896/2000, quando menziona l'indicazione, nell'atto di nascita, dei genitori che hanno espresso, con atto pubblico appunto, il proprio consenso ad essere nominati: cfr. B. CHECCHINI, *Accertamento e attribuzione della paternità*, cit., p. 175 s.

⁶³ C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia e le successioni*, 3° ed., 2, Milano, 2001, p. 312; P. UBALDI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI, *Filiazione*, II, nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, Milano, 2002, p. 300, anche in considerazione della natura di fonte subordinata, regolamentare, del DPR 396/2000, che in quanto tale non potrebbe derogare all'art. 254 c.c., nel vietare l'autonomo diritto paterno al riconoscimento.

⁶⁴ Cass. 22 novembre 1995, n. 12805, in *Giust. Civ.*, 1996, I, p. 2672, con nota di M. D'APRILE, in *Famiglia e diritto*, 1996, p. 129 ss., con nota di G. AMADIO, *Sulla legittimazione ad impegnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità*; con nota di M.R. GUGLIANO, *Profili probatori dell'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, p. 486 ss.

ritrovarlo dopo lunghe ricerche, ha ormai una storia di affettività con la famiglia adottiva. Il rapporto con il padre naturale, auspicabile per la realizzazione della piena personalità del figlio, va allora valutato nei suoi effetti rispetto alle abitudini di vita del figlio⁶⁵, trovando fondamento il suo *status* nel rapporto affettivo nel frattempo instaurato.

6. *Diritto alla conoscenza delle proprie origini, diritto alla vita e alla salute*

A ben guardare, il diritto alla vita, che la Corte Costituzionale ha posto a giustificazione della legittimità della scelta legislativa in favore della segretezza del parto, al fine di scongiurare scelte abortive o di abbandono non protetto che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza del neonato, va valutato nella sua dinamicità.

Il figlio non riconosciuto dalla madre, che ha preferito mantenere l'anonimato ed affidare il neonato a strutture idonee a garantirgli la sopravvivenza e la speranza di essere inserito in una famiglia, successivamente adottato e divenuto adolescente o adulto, non ha più il bisogno di essere preservato dalla scelta abortiva, o dall'abbandono in luogo pericoloso, ma può aver sviluppato malattie genetiche per la cui diagnosi e cura necessita assolutamente conoscere il profilo genetico dei suoi genitori naturali, oppure può trovarsi a vivere le conseguenze di una sindrome psichica di cui è importante conoscere le ascendenze più remote, il vissuto di abbandono o i primi anni di vita.

La Corte Costituzionale ha più volte ricostruito il diritto alla vita come diritto alla esistenza psichicamente e fisicamente sana, riconoscendo il valore delle normative espressive di una "civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela, anche nelle situazioni minoritarie ed anomale"⁶⁶.

Rileva, in altri termini, la considerazione della salute anche psichica della persona, quale valore fondamentale al quale, unico, può soccombere l'interesse alla vita altrui, com'è nella disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza, che intervenga dopo i novanta giorni di gestazione ai sensi dell'art. 6 della l. 194/1978, quando le rilevanti malformazioni o le patologie di cui è affetto il figlio, e che non gli consentono di accedere a una vita normale, determinino "un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"⁶⁷.

Si tratta, nel caso che ci occupa, dell'ipotesi speculare: il diritto alla salute, anche psichica, del figlio non richiede più il sacrificio del diritto alla vita della madre, ma quello, più limitato, della sua riservatezza rispetto alla scelta dell'anonimato nel parto.

⁶⁵ Si veda il problema del rapporto tra interesse familiare "fondato sulla verità del rapporto familiare" e interesse familiare "simulato per possibile convivenza" in A. PALAZZO, *Atto di nascita e riconoscimento nel sistema di accertamento della filiazione*, in G. FREZZA, *Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 2005, p. 101 s., sapientemente ricordato da G. OPPO, *Sintesi di un percorso (incompiuto) del diritto italiano*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, I, p. 4, allorquando discute dell'aggressione e della reazione della natura nel rapporto con la tecnica e con la tecnica giuridica.

⁶⁶ Così Corte Cost. 24 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2162, con riferimento alla sindrome del transessualismo, che non può essere curata con terapie ormonali o interventi di psicoterapia, e che soltanto l'operazione chirurgica demolitorio-ricostruttiva degli organi genitali può risolvere, coniugando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso con quelli del sesso o genere opposto, cui l'interessato sente di appartenere non per scelta ma per rispondere a un bisogno, in quanto la presenza dell'organo genitale del sesso rifiutato genera senso di disgusto, grave sofferenza e profonda angoscia esistenziale. È significativo ricordare come la Consulta ritenga che "il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere", ed alla soddisfazione di tale necessità si muove efficacemente la l. 164/1982, in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso. Si veda a tale proposito A. SASSI, *La tutela civile nei contratti con prestazione medica*, in A. PALAZZO, A. SASSI, F. SCAGLIONE, *Permanenze dell'interpretazione civile*, nella collana *I manuali di Diritto e Processo*, a cura di A. PALAZZO, Perugia, 2008, p. 390 s.

⁶⁷ Nel senso del diritto a nascere sani nella sua portata positiva cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 121; Cass. 14 luglio 2006, n. 16123, in *Danno e responsabilità*, 2006, p. 1016, in *Corriere giur.*, 2006, p. 1691 con nota di A. LISERRE, *Ancora in tema di mancata interruzione della gravidanza e danno da procreazione*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1921, con nota di V. LUBELLI, *Brevi note sul diritto a non esistere*.

Il confronto tra le due discipline evidenzia la necessità di un ripensamento di quella dettata dalla legge sull'adozione, avuto riguardo ai valori fondamentali dell'ordinamento, e anche, in particolare, al *best interest* del minore, che la stessa normativa di settore esalta a fulcro della propria giuridicità.

Tale parametro deve essere indicato all'equo apprezzamento del giudice di merito, chiamato a conoscere della domanda di conoscere l'identità della madre segreta su domanda del figlio, argomentata e giustificata da serie difficoltà e patologie psichiche e fisiche, sicché sia possibile realizzare una interpretazione costituzionalmente orientata del testo legislativo, proprio nell'ottica del rispetto del diritto fondamentale alla sana esistenza⁶⁸.

7. Alcuni profili sistematici particolarmente difficili a risolversi, se non nel senso di una irragionevole disparità di trattamento del figlio destinatario di provvedimento di adozione piena rispetto a quello non adottato

Si è detto sopra della disciplina di libera accessibilità del certificato di assistenza al parto anonimo e della cartella clinica, decorso un secolo dalla loro formazione.

Quid iuris in caso di affiliazione, affidamento di minori o figli abbandonati e mai adottati?

Sebbene l'istituto dell'affiliazione sia abrogato, alle affiliazioni disposte nel previgente regime e non convertite in adozioni ai sensi dell'art. 79 della l. 184/1983 resta applicabile la disciplina originaria, in particolare a proposito della revoca e dell'estinzione. Il figlio non adottato potrà esercitare il proprio diritto all'accesso ai documenti amministrativi identificanti la madre? Potrà essere negato l'accesso solo ove questa abbia a suo tempo opposto il vincolo del segreto? Ed in quali tempi sarà invece ammissibile l'accesso ove non sussista tale vincolo?

Nella vigenza della disciplina dettata dalla legge di ordinamento dello stato civile sul parto anonimo sussisterebbe una delle eccezionali ipotesi, legislativamente previste, in cui l'art. 24 comma 1, lettera a) della legge 241/1990 denega l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, ma non vi è traccia di alcuna disposizione legislativa, a specifico proposito dell'affiliazione, con riguardo agli altri casi in cui il figlio, maggiorenne o minorenni, non sia stato adottato⁶⁹.

Non sussistono invece problemi per il minore affidato temporaneamente ad altra famiglia, perché privi di un ambiente familiare idoneo, ove siano successivamente adottati, in quanto di regola essi sono stati riconosciuti dai loro genitori naturali e quindi ne possono conoscere l'identità.

La giurisprudenza amministrativa pare indirizzata nel senso della configurabilità del diritto della madre di non essere nominata nell'atto di nascita con conseguente divieto all'amministrazione di divulgazione delle proprie generalità, quale "divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento" ai sensi dell'art. 24 della l. 241/1990⁷⁰.

⁶⁸ Sostiene l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione anche E. PALMERINI, *Commento all'art. 28, commi 4-8, cit.*, p. 1028, in considerazione del "principio di prevalenza dell'interesse alla salute sul diritto alla riservatezza che emerge sia dalla riforma, la quale facilita il rilascio delle informazioni sui genitori biologici quando sono funzionali alla tutela della salute del figlio, sia dalla precedente casistica giurisprudenziale, sia infine, dalla disciplina sul trattamento dei dati personali. In questo quadro, che orienta in maniera decisa il bilanciamento di interessi, sarebbe incongruo opporre al richiedente il segreto sulle proprie origini quando la relativa conoscenza si presenta come necessaria o addirittura indispensabile per la salvaguardia della sua salute. Ne consegue che la disposizione debba essere interpretata come se facesse salva la possibilità di rivelare le informazioni coperte dal segreto quando siano strumentali ad un efficace esercizio del diritto in concreto prevalente". Cfr. anche C.M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, p. 532, secondo cui "l'anonimato della madre deve ritenersi garantito per la durata di 70 anni, salvo che la conoscenza della sua identità sia necessaria per la salvaguardia della salute del figlio".

⁷⁰ Consiglio di Stato, 17 giugno 2003, n. 3402, *cit.*, sul presupposto per cui gli Istituti di ricovero erano soggetti, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, al divieto di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità dei figli illegittimi.

Questa sarebbe la disciplina da applicare anche ai figli di genitori non noti, affidati ad un Istituto e non adottati fino al compimento della maggiore età⁷¹, mancando l'operatività del divieto di accesso alle informazioni sulle origini biologiche sancito dall'art. 28, comma settimo, l. adozione: gli atti amministrativi sono liberamente accessibili, salvi i casi di divieto tassativamente previsti per la salvaguardia di un interesse superiore; il figlio è titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, rilevante ai sensi degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, perché può avviare in qualsiasi momento l'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, in quanto imprescrittibile.

Ne deriverebbe la "insussistenza di un diritto assoluto all'anonimato della madre naturale, dal momento che alla stessa sia le norme previgenti regolanti lo stato civile (artt. 70 e 73 del R.D. n. 1238/1938) che quelle attualmente in vigore (legge n. 127/1997 e DPR 316/2000) hanno sempre riconosciuto la sola possibilità, al momento del parto, di non essere nominata".

Pertanto, "se tale volontà è stata regolarmente manifestata ne consegue la mancata indicazione delle generalità della madre naturale, e quindi il suo anonimato non verrà in alcun modo violato con la consultazione degli atti costituenti gli allegati dell'atto di nascita, dal momento che gli stessi non conterranno alcuna notizia o informazione sulla partoriente che ha deciso di restare anonima. Al contrario, qualora la facoltà di non essere nominata non risulta essere stata esercitata al momento del parto dalla madre naturale, non viene a realizzarsi alcuna situazione di segretezza sulla sua maternità e, quindi, di esigenza d'anonimato da salvaguardare".

Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza amministrativa in ordine all'accesso agli atti relativi alla propria nascita, e all'identità della madre biologica, da parte di figli naturali non riconosciuti⁷² sono

⁷¹ TAR Marche, 7 marzo 2002, n. 215, *cit.*; la vicenda era relativa alla richiesta di accesso avanzata dalla figlia, insieme alla nipote, non riconosciuta dalla madre naturale, cresciuta in un Istituto di assistenza all'infanzia, sottoposta a tutela giudiziaria fino al matrimonio e mai beneficiaria di adozione, quando erano già trascorsi oltre ottanta anni dalla formazione dell'atto di nascita, e dunque la documentazione era accessibile a norma del Testo Unico approvato con d.lgs. 490 del 1999. Le donne adducevano di essere affette da malattia di tipo ematologico, la cui adeguata terapia necessitava di indagini genetiche sugli avi delle pazienti. Il giudice amministrativo prescinde però dalla considerazione del diritto alla salute, che rileverebbe ex art. 22 ss. l. 241/1990, perché le ricorrenti non ne avevano prospettato la lesione innanzi all'autorità amministrativa ma solo in sede di impugnativa del diniego di accesso, e fonda la propria decisione sull'interesse giuridicamente rilevante delle ricorrenti all'accesso, in vista della tutela dei diritti della figlia naturale. La nota di V. SCIARRINO, *Il diritto di conoscere le origini biologiche e la tutela dell'anonimato della madre naturale*, *cit.*, argomenta proprio dalla pronuncia amministrativa radicali obiezioni al regime prescelto dalla l. 183/1984 per le persone adottate, in quanto "il differente regime determina una situazione distorsiva del principio di eguaglianza sostanziale", sostanzialmente fondando la mancata conoscenza dei genitori di sangue sull'interesse dei genitori adottivi a non subire interferenze da parte di quelli biologici. Cfr. anche, in senso critico rispetto alle scelte del legislatore, A. AVITABILE, *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in G. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2008, p. 144; C. RESTIVO, *L'art. 28 legge adozione tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Famiglia*, 2002, p. 691 ss., aggiunge a p. 735 la precisazione, assolutamente corretta, per cui "nascondere ad una persona la verità sulla sua adozione non significa soltanto sottrarle la coscienza della sua identità. Significa anche violarne la *privacy*, perché priva il soggetto di quella sovranità su ogni informazione che riguarda la sua persona che della riservatezza è insieme la massima espressione e il sommo presidio"; G. LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983*, n. 184, *cit.*, p. 425, con riferimento alla disciplina vigente prima della riforma dettata dal d.lgs. 196/2003 ricorda le due tesi interpretative, l'una che sosteneva il riferimento del mancato riconoscimento alla sola madre, l'altra che si riferiva alla espressa dichiarazione in tal senso risultante dagli atti della procedura di adozione, dunque potenzialmente successiva alla dichiarazione di nascita, e conclude che "nessuna delle soluzioni proposte sembra soddisfacente", vietando l'accesso alle informazioni qualora anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia posto l'anonimato quale condizione per il suo consenso all'adozione.

⁷² Per cui si veda, tra gli alti TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 luglio 2004, n. 564, in *Giur. It.*, 2004, c. 2423; Tar Sicilia, Catania, 11 agosto 2003, n. 1269, in *Foro amministrativo TAR*, 2003, p. 2469, secondo cui il figlio non riconosciuto ha interesse a conoscere l'identità della madre naturale non solo per ragioni affettive ma anche per l'azione ex art. 269 c.c., e non è applicabile il divieto di divulgazione previsto dall'art. 22 della l. 675/1996; così anche TAR Sicilia, Catania, sez. I, 17 settembre 1993, n. 631, in *Foro amministrativo TAR*, 1994, p. 974, che motiva la prevalenza dell'interesse del figlio abbandonato a conoscere l'identità della madre sull'interesse alla riservatezza di quest'ultima sulla considerazione del fondamento degli art. 2 e 30 Cost., "dai quali deriva l'unità dello *status filiationis*, fondato sul principio della prevalenza della verità biologica, secondo la coscienza sociale attuale", e di conseguenza ammette l'accesso del figlio abbandonato alla comunicazione delle generalità della madre, ricavabili dalla cartella clinica, e non all'esibizione della cartella stessa, perché contenente dati sensibili.

disparate, e dimostrano quindi un approccio casistico, fondato sull'apprezzamento delle circostanze concrete per risolvere il conflitto tra i valori opposti dell'accesso e della riservatezza⁷³, non dissimile da quello che sopra si auspicava per l'interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina del diritto a conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo.

STEFANIA STEFANELLI

Ricamatore di Diritto privato presso l'Università di Perugia

⁷³ E. STANIZZI, *Il diritto di accesso dopo le modifiche alla legge 241 del 1990 intervenute nel 2005 (legge 15 del 2005 e decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005)*, consultato il 17 marzo 2009 all'indirizzo internet http://www.sspa.it/ArchivioCD/RicercheSSPACD5/A_D_I_P/DI_TARANTO/3_Stanzizzi.pdf, discute di "accesso compatibile", ovvero di accesso a una sola parte della cartella clinica, quando sia da tutelare l'anonimato materno.